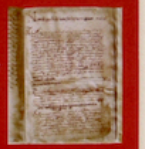
Restaurare la memoria

12 **Statuto cartaceo in volgare datato 1542.**
La carta 3v riporta alcune rubriche... mentre nella carta 5r possono essere letti i "Nomi di quelli che hanno fatto l'infrascritto statuto.... [e] abolizione del vecchio"*.
Registro cartaceo, privo di coperta, mm. 290x440, cc. 35



Lo statuto in volgare, risulta costituito da 4 libri a cui seguono numerose aggiunte. Il pezzo riporta segni di interventi posteriori a correzione del testo. Le carte, prima del restauro, erano ridotte a fogli singoli del tutto privi della parte delle piega che ne permette la cucitura. Tali danni erano stati causati dall'umidità che aveva indebolito i margini; i supporti erano ingialliti, segnati dalla trasmigrazione degli inchiostri e, in alcuni punti, perforati.
L'intervento di restauro è consistito nel lavaggio, nella deacidificazione e nel risarcimento delle carte. La legatura individuata per questo registro (legatura d'archivio) è stata realizza in base alla tipologia di altri pezzi della stessa epoca, per mancanza di elementi individuabili nell'unità.
ASCA, *Statuti*, 1

[illegible] offitiali d'Arrone non possino ris[illegible] [illegible] pene fernito il loro offitio.
[Ch]e l'offitiali d'Arrone non possino astringer nesuno fuora delli termini d'Arrone Car: 6 – R/ [illegible]
[Qu]anti huomini e consiglieri faccino il general conseglio della Co[m]tà d'Arrone — Car: 6 – R/ 4
Che chi non haverà fatte le fationi del comune non habbia nesuno offitio del d.o Comune d'Arrone Car: 6 – R/: 4
Che non paghino se non la metà del cottimo quelli che non haveranno lavorati li loro lavoricci in quel anno che devono lavorarsi Car: 6 – R/ 4
Che li pegni debano appresso il camerlenco d'Arrone ———————— Car: 6 – R/ [illegible]
Delle fornaci incominciate in che tempo devono fornirsi ———————— Car: [illegible] R/
Che l'Affittuario d'alcun provento della Comunità d'Arrone deba dare idonea Sicurtà — Car – 6 – [illegible]
Come si devono intendere li gradi della consanguinità et affinità ———— Car: 6 – [illegible]
Quanto deba esser larga la Via Comunale e Vicinale nel ter.o d'Arrone ———— Car: 7 – [illegible]
Dell'inquisitioni da farsi nelli danni dati ———————— Car: 7 [illegible]
Del tempo delle possessioni bandite ————————

Lib: 2.o

Del modo di procedere nelle cause Civili ————————
[illegible] ragione Somm[ari]

...a darsi all'attore ad grevationi nelle cause civili — Car. 8
Del non dovers'i amettere testimonij minori nelle cause civili — Car. 8
Che si debba far compromesso tra li congiunti — Car. 8
Che le Donne dotate si debano escludere dall'heredità — Car. 9 R.° 65
Del salario del Cancelliero nelle cause Civili — Car. 9 R.° 66
Che si possi domandar parere alli Dottori nelle cause civili — Car. 9 R.° 67
Della mercede del balio delle citationi da farsi p. li forastieri — Car. 9 R.° 68
Che cosa non possi levarsi per esecutione dalla corte — Car. 9 R.° 69
Giorni feriati nelli quali non si rende raggione civile — Car. 9 R.° 70
Libro 3.° de Maleficij
Del modo è forma da procedersi nelli Maleficij — Car. 10 R.° 71
...ll'arbitrio della Corte nelle cause criminali — Car. 10 R.° 72
Quali testimonij non si debono amettere nelle cause criminale — Car. 10 R.° 73
...a di chi bestiemarà Iddio e gli altri santi della Celeste Corte — Car. 10 R.° 74
...a di chi commetterà spergiuro, et il giuramento irrito — Car. 10 R.°
... [illegible] ... li bruti — Car. 11 R.°

ena pena di chi causara aleuna riss _____

Della pena di chi insultarà aleuno con le arme ò senza _____ Car: i2-

Della pena di chi percuoterà aleuno con le arme _____ Car: i2-

Della pena di chi amputara aleun membro ad aleuna persona ò di chi l'affisicharà Car: i2

Della pena di chi farà cadere aleun dente dalla bocca d'aleuno _____ Car: i3-

Della pena di chi scorticarà la faccia ad aleuno _____ Car: i3-

Della pena di chi percuoterà aleuno con la mano uota ò con li calci _____ Car: i3-

Della pena di chi pigliarà aleuno p li capelli ouero p la barba ò per l'orecchio ò- _____ Car: i3-

Della pena di chi lanciarà Armi ò Sassi contro Aleuno _____ Car: i3-

Della pena di chi morderà aleuno con li denti _____ Car: i3-

Della pena di chi pigliara aleuno per la persona _____ Car i3-

Della pena di chi machinarà contro Aleuno _____ Car: i4-

Della pena di chi farà conuentiesle ò addunanze _____ Car: i4-

Della pena di chi farà cadere aleuno da luoco alto _____ Car: i4-

Della pena di chi sporcarà aleuna Imagine de Santi _____ Car: i4-

Della pena di chi occuparà li beni del Commune _____ Car: i4-

Della pena di chi turbarà aleuno nel suo possesso _____ Car: i4-

Della pena di chi si administrarà ragione da se stesso _____ Car: i4-

Della pena di chi commetterà il furto _____ Car: i5-

Della pena di chi commetterà Incendio _____ Car: i5-

Della pena di chi commetterà fraude contro il commune d'Arrone _____ Car: i5-

Della pena di chi si opporrà dalla corte d'Arrone _____ Car: i5-

Della pena di chi si parte di Palazzo senza licenza della Corte _____

Della pena di chi rompe le carcere è ne esce _____

chi fa l'usura contro il Prossimo _____ Ca

Della pena di caua ò trasmuta li termini ____ car: 15 ____
Di chi occupa ò tramuta le strade ____ car: 16 ____
Della pena di quasta ò rompe le mura delle porte d'Arrone ____ car: 16 R. iii
Della pena di chi fa uiolenza al Portinaro di Arrone ____ car: 16 R. iii 2
Della pena di chi aliena le lauorieri della Scita d'Arrone a forastieri ____ car: 16 R. iii 3
Della pena delli forastieri che fanno l'esecutione nel ter.o di Arrone ____ car: 16 R. iii 4
Della pena de forastieri che s'oppongono alla Corte d'Arrone ____ car: 16 R. iii 5
Della pena di chi prouoca alcuno a duello ____ car: 16 R. iii 6
Della pena di chi attacca bollettini ò corna alla porta d'altri ____ car: 16 R. iii 7
Della pena di chi non proua l'accusa ____ car: 16 R. iii 8
Della pena di chi rompe la pace ò la tregua ò la fede ____ car: 17 R. iii 9
Della pena di chi domanda il debito già pagato ____ car: 17 R. iii 20
Della pena di chi rompe la porta d'altri ____ car: 17 R. iii 21
Della pena di chi roba ò quasta l'arne delli Api ____ car: 17 R. iii 22
Della pena del balio che riporta falsa citatione ____ car: 17 R. iii 23
Della pena di chi non paga il Centimo ò la decima al Comune d'Arrone ____ car: 17 R. iii 24
Della pena di chi da aiuto alli Malfattori ____ car: 17 R. iii 25
Della pena di chi fa cese ò frascie ò legna ò formali nella Selua del Mallonne ò chi taglia altri Alberi car: 17 R. iii 26
Della pena di chi taglia legna nel Licinetto ____ car: 18 R. iii 27
Della pena di chi taglia legna uicino alli vagnatori del Comune d'Arrone ____ car: 18 R. iii 28
Della pena di chi taglia legna nella Selua della Stremarina ____ car: 18 R.
di chi taglia legna nella Selua dello schioppo e cerriaro ____ car: 18 R.
di chi taglia legna nella Selua della Vallicola ____ car: 18 R.
di chi taglia legna nella Selua del Mercello ____ car: 18

Della pena da radoppiarsi nelli Maleficij — Car: 19.

Che tra li congionti non si possa procedere nelli Maleficij senza querela — Car: 19 — [illegible]

Che non sia tenuto à pena alcuna chi castigarà un congionto a correttione — Car: 19 — R. 135.

Del beneficio delli minori nel pagar la pena nelli Maleficij — Car: 19 — R. 135.

Se alcuno sarà insultato possa defendersi senza pagar pena — Car: 19 — R. 137

Dello spergiuro che si fa rispondendo ad alcun processo — Car: 19 — R. 138

Del modo di accusare et ritorlier l'accusa — Car: 19 — R. 139

Del beneficio d'Ammettersi nelli Maleficij — Car: 20 — R. 140

Della pena di chi entra et esce altronde che la porta d'Arrone — Car: 20 — R. 141

Della pena di chi perturba il Conseglio ò Arenga del Come d'Arrone — Car: 20 — R. 142

Della pena di chi entra in Casa d'altri contro la uolontà del padrone — Car: 20 — R. 143

Della pena di chi disigilla la Casa sigillata dalla Corte d'Arrone — Car: 20 — R. 144

Della pena di chi da la burla ad Altri — Car: 20 — R. 145

Della pena di chi s'oppone al bilio della Corte d'Arrone — Car: 20 — R. [illegible]

Della pena di chi non comparisce essendo citato dalla Corte d'Arrone — Car: 20 — R. [illegible]

Della pena di chi non accetta l'offitio al quale è stato eletto — Car: 20 — R. [illegible]

Della pena di chi induce l'acqua nella possessione d'Altri — Car: 20 — R. [illegible]

Della pena di chi mete il grano d'altri — Car: 20 — R. [illegible]

Della pena di chi compera liberi i Lauoricci del Comune d'Arrone — Car: 21 — R. [illegible]

Lib: 4°: delle cause Straordinarie è Miste

Della pena di chi non riguarda la festa de Santi — Car: 21 — R. [illegible]

Della pena di chi giuoca à giuoco proibito — Car: 21 — R. [illegible]

Della pena di chi porta arme — Car: 21 — R. [illegible]

Della pena di chi appoggia arme alle mura delle Chiese — Car: 21 — R. [illegible]

Della pena di chi impedisce il sacerdote quando celebra — Car: 21 — R. [illegible]

Della pena di chi uende Carne ò salumi con pesi falsi — Car: 22 — R. [illegible]

Della pena di chi uende Grano ò Legumi con Misure False — Car: [illegible]

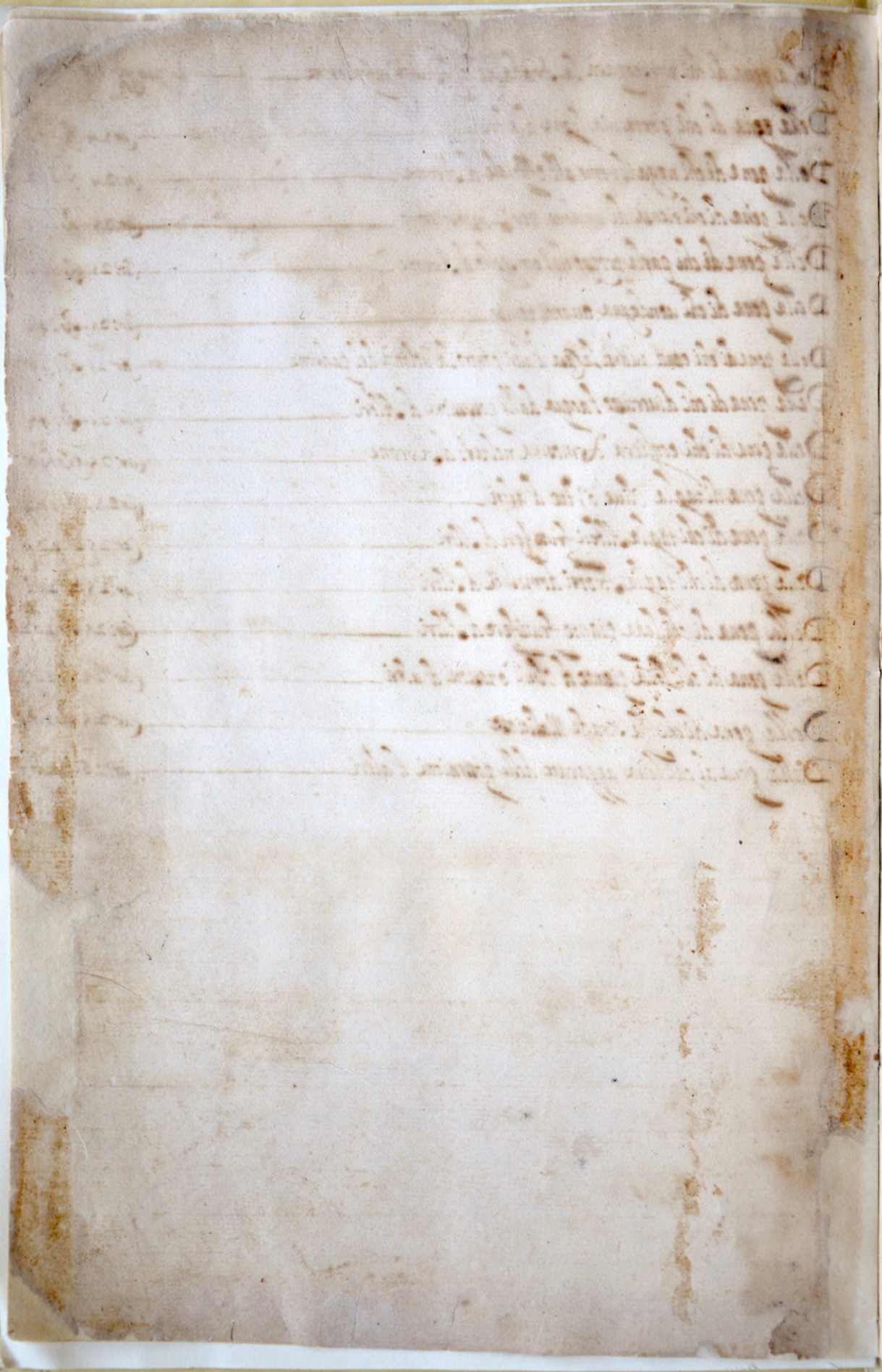
Della pena di chi non fa le guardie, et opere del Comune — [illegible]

Della pena di chi non uiene a Conseglio del Comune d'Arrone — [illegible]

Della pena di chi consulta ò par[illegible] — [illegible]

[De]lla pena di chi parte dal conseglio ò Arenga del Comune d'Arrone — car. 22
[De]lla pena di chi uende a maggior prezzo di quel che uale — car. 22
Della pena di chi caca ò piscia appresso la Casa d'altri — car. 22
Della pena di chi salta ò giuoca nelle Chiese d'Arrone — car. 22
Della pena di chi occupa le Chiese con qualche cosa inhonesta — car. 22
Della pena di chi guasta ò accieca le fontane — car. 22
Della pena di chi impedisce le strade Comunale ò Vicinale — car. 22
Della pena di chi fa brutture nell'Anaieno — car. 22
Della pena di chi caccia nelle selue d'Altri — car. 23
Della pena di chi caccia l'ucelli dalle reti d'Altri — car. 23
Della pena di chi alsa i Martinelli ò Nasse d'altri — car. 23
Della pena di chi mette reti nel retaro d'altri — car. 23
Della pena di chi ammazza ò guasta le bestie d'altri — car. 23
Della pena di chi ammazza galline ò Colombi d'altri — car. 23
Della pena di chi prende l'oua dal nido d'altri — car. 23
Della pena di chi getta sassi nelli tetti d'altri — car. 23
Della pena di chi getta sassi nella possessione d'altri — car. 23
Della pena di chi leua calce ò sassi d'Altri — car. 23
Della pena d'alcuna bestia che amazzasse bestia d'altri — car. 23
Della pena de forastieri che legnano nel terr.° d'Arrone — car. 23
[De]lla pena di giuoca à cutturella nel Borgo d'Arrone — car. 24
[De]lla pena de Molinari che non tengono l'acqua nella forma del Molino — car. 24
[De]lla pena del Molinaro che non fa buona farina — car. 24
[Della] pena chi storce, ò leua l'acqua dalla forma del molino — car. 24
Della pena del fornaro che non quoce bene il Pane — car. 24
[Della] pena di chi taglia legna nelle cese d'altri — car. 24
[Della pena] di chi fa bruttura nella forma del Molino — car. 24
[Della pena di] chi fa brutture nelle [illegible] — car. 24

Della pena di chi non scopara la strada nelle festiuità infrascritte ——— car: 24 Rub. 190
Della pena di chi porta uia legna d'altri ——— car: 24 Rub. 191
Della pena di chi nega il nome all'officiale d'Arrone ——— car: 24 Rub. 192
Della pena di chi ricusa di andare per Imbasciatore ——— car: 25 Rub. 193
Della pena di chi parla troppo nel conseglio d'Arrone ——— car: 25 Rub. 194
Della pena di chi uendegna auanti tempo ——— car: 25 Rub. 195
Della pena di chi canta auanti la casa d'altri contro la uolontà del padrone ——— car: 25 Rub. 196
Della pena di chi diuertisce l'acqua dalle possessioni d'Altri ——— car: 25 Rub. 197
Della pena di chi coglierà armosina nel ter.o d'Arrone ——— car: 25 Rub. 198
Della pena di taglia Oliue ò Vite d'altri ——— car: 25 Rub. 199
Della pena di chi taglia Alberi fruttiferi d'Altri ——— car: 25 Rub. 200
Della pena di chi taglia Arbori domestici d'Altri ——— car: 25 Rub. 201
Della pena di chi leua piante fruttifere d'Altri ——— car: 25 Rub. 202
Della pena di chi leua piante d'Olmi ò testoni d'altri ——— car: 25 Rub. 203
Della pena di chi fa strade Malitiose ——— car: 25 Rub. 204
Della pena di chi leua apparate delle possessioni d'altri ——— car: 26 Rub. 205



Nomi di quelli che hanno fatto l'infrascritto ~~Catasto~~ Statuto

Nel nome di Dio Amen. L'Anno della nostra Salute mille cinque cento sessanta due Inditione decima quarta: nel tempo del pontificato di nostro Sig.re divina providentia Papa Paolo quarto del mese di gennaro dell'oggi d.o Anno. Questi sono l'infrascritti statuti e leggi communitative e proprie, ordinate da Noi Costantino di Gio: de Mirabelli: Giulio di Paolo de Nobili: Sebo de Cherubino de Bartolini: Gio: Antonio Morioni: Ignatio di Neapolione e Gio: Felice di Gio: Biletto eletti e deputati da Angelo di Silvestro Vicario, da Giacomo di Gio: de Mirabelli, da Antonio di Morione e Rosato di Leone Massari del Castello di Arrone havendo hauuto la autorità, e l'arbitrio dal generale e publico Conseglio et Arrengo della Communità e delli huomini del d.o Castello di Arrone: come apparisce per mano di huomo signalato e Nobile cioè Sig. Girolamo Colluccio de Nobili da domo della Città di Spoleto nel libro delle rifor[ma]nze allhora offitiale e Cancelliere del d.o Castello d'Arrone stando assistente allhora nel d.o Conseglio, et Arringo Gio: Ant.o Antonio de Spoleto

R.ta 4

Abolitione del Vecchio statuto

Primieramente determinamo, ordinamo, vogliamo e commandamo che gl'ordenti statutarij che il Statuto antico, e vecchio si annulli, si cassi, e si cancelle et per valore e virtù de presenti nuovi Statuti vogliamo, et ordinamo in ogni meglior modo che tutti, e singuli capitoli et ordini contenuti in quello siano come non fussero, si annullino, si cassino, e si cancellino

Del mod'è forma di dare il giuramento al podestà et altri offitiali

Secondariamente stabilimo, et ordinamo che in tal modo e maniera debbia dare il giuramento al Sig.r Podestà d'Arrone: cioè che uno eletto dalla magnifica et ill.ma Città di Spoleto piglia la podestaria del Castello e Terra di Arrone del suo distretto, e territorio giurarne, e che habbi la patente in scriptis fattagli dalla Nobilissima Città di Spoleto per servitio della podestaria di detta Terra di Arrone, incominciando dal primo di Novembre da finirsi felicemente secondo il solito anno nel principio del sopradetto mese di Novembre prossimo futuro Alli

El giuramento del Camerlengo Podestà et altri offitiali

Alla sua venuta il Podestà si constituisca alla presenza delli Ill.ri Sig.ri Vicarij e Massari della Medesima Terra e Castello di Arrone insieme con il Notaro Publico il quale giurarà sopra li quattro santi evangeli e prometterà di mantenere, accrescere, et giovare tutte e singole raggioni, attioni, giurisditioni, e beni communitativi del sudetto Castello di Arrone conforme alla sua possibilità. Di più giurarà e prometterà di osservare e di fare osservare tutti e singoli capitoli del presente statuto come anco l'ordini e le reforme fatte, e da farsi nel tempo del suo offitio, et altri buoni, lodevoli, et antichi costumi. Di più giurarà, e prometterà non defraudare né permettere che si defraudi alla Communità d'Arrone. Di più giurarà, e prometterà di fare la giustitia, e di rendere a ciascheduno il suo dovere senza pregiuditio e partialità, e particolarmente e specialmente procurarà di assistere alle cose pie, et ecclesiastiche, di aiutare le vedove, pupilli, et orfani, et altri miserabili e povere persone. Et acciò il suo offitio cominci bene, seguiti meglio et ottimamente finischi sia in laude, honore e gloria dell'onnipotente Iddio, della sua Santissima Madre sempre Vergine Maria e di tutti i Santi e Sante del Cielo, e specialmente di S. Gio: Batta S.to Antonio Abbate Protettori, defensori et avvocati di questa nostra Communità. Sia in honore, gloria e difesa della S.ta Romana Chiesa e del nostro Sommo Pontefice, e delli Eminentissimi Sig.ri Cardinali e dell'Ill.mo Sig. Governatore di Spoleto. Sia per la pace e quiete concordia del popolo d'Arrone, del suo territorio e distretto. Finalmente giurarà, e prometterà di esercitare il suo offitio fedelmente, e senza fraude, et inganno senza timore, riguardo, [illegible], sospetto, odio, preghiere. E questo sia il giuramento che deve dare alli Vicarij e Massari e Cancelliero di Arrone [illegible]

Del modo di dare il giuram.to al camerlengo della Comm.tà d'Arrone

R.ca 7

Lo stabilimo, et ordinamo che il Camerlengo constituito alla presenza del Notaro Publico facendosi scrivere il suo nome giuri, e prometti di esercitare il suo offitio puntualmente, senza fraude, et inganno, et che facci scrivere in un libro l'entrate et uscite della Communità, che haverà, e gli capitaranno nelle mano e di quelle non spendi senza bisogno, o necessità della Communità, e senza ordine, e licenza del Vicario. E se nel fine del Cammorlengato gli restasse qualche cosa nelle mani subito lo debbi consegnare nelle mano del nuovo Camerlengo. In oltre conservi sotto bona custodia il Sigillo della Communità e non se ne servi se non in cose necessarie, e spettanti alla detta Communità e volendosene servire ne chieda licenza al Vicario. Di più il catastro delli cottimi detta Communità, et altri libri e scritture che si tenesse appresso di se della d.a Communità li debbia conservare in luogo sicuro e non scriveri, ne farli scrivere cosa alcuna senza l'assistenza e commissione de Vicarij e Massari

etc.

E che il sopradetto sigillo e d.ti libri non si possino offuscare, o vero defraudare sotto pena di dieci libre di denari per ciascheduna volta e sotto pena del suo giuramento, e sotto pena della refattione del danno et interesse, tanto della Comunità d'Arrone quanto delle persone particolari. Di più il denaro che venera alle sue mani, che sia di d.a comunità non si spendi, e non se ne servi in altre cose saluo che in utilità e commodo di d.a comunità e lo tenghi sempre pronto, et apparecchiato gli bisogni, ne se ne servi per sue, ò altre necessità sotto la sopra nominata pena, anzi si possi condannare sotto doppia pena ogni volta che se ne servirà per li sui, e proprij bisogni. finalmente giurarà di esercitare l'offitio suo legalmente senza frode, et inganno regettando ogni timore, amore, preghiera, prezzo et inimicitia, e fauore humano

Del modo e forma di fare il bossolo del regim.to d'Arrone — R.ca 9

Bussolo Quarto stabilimo et ordinamo che per il governo del popolo d'Arrone si facci un bussolo, nel quale s'imbussoli e si scrivi ciascheduno nome dell'huomini nelle cartuccie, ò vero brevicelli. Cioè quattro, ò sei Vicarij con quattro Massari per ciascheduno vicario, et insieme s'imbussolino i camerlenghi ognuno in ciascheduno brevicello. L'offitio de Vicarij e Massari durj saranno da principiare dal primo di novembre; e l'offitio del Camerlengo durj per sei mesi e non più. Di maniera che ogni anno nel principio di detto mese si cavi da d.a bussola una palla, dove sia imbussolato un Vicario e quattro Massari e similmente un altra palla, dove sia imbussolato un camerlengo; l'offitio del quale durj, come si è detto di sopra, e finito il suo offitio si cavi nella medema maniera dal d.o bussolo un altro Camerlengo. Sicche se nella bussola saranno imbussolati sei vicarij, nella medema s'imbussolaranno dodici Camerlenghi

Del offitio del Camerleng del Comune d'Arrome — R.ca 9

Giuramento Camerlengo Quinto stabilimo, et ordinamo che il Camerlengo di d.a Comunità avanti che si ammetti al camerlengato, e dia il giuramento prom.ti di dare una sicurtà buona, et idonea per render conto dell'entrate, et uscite di d.a communità [illegible] che in evento che la comunità venisse defraudata si possi reintegrare; e se [illegible] Camerlengo imbussolato fosse figlio di famiglia non si ammetti al camerlengato o se si ammette non possi esercitare del suo offitio, se non gli fa la sicurtà [illegible] suo Padre. Di più vogliamo che, se il d.o Camerlengo non possiede in beni stabili il valore, e la somma di cento fiorini della marcha non si elegga ne si ammetti all'offitio del camerlengato, e posto che si eleggesse [illegible] messo non si possi valere delle sue raggioni. e se alcuno eleggesse o [illegible] bussolasse uno che non havesse possibilità come si è detto di sopra, si cassi [illegible] e si punischi in pena di libre venti di denari. e se alcuno [illegible] offitio del camerlengato, e gli dasse il giuramento si punisca nella pena [illegible]

e se fosse ammesso nell'offitio non si possi valere di quello quantunque si fosse pa
gata la pena. Ordiniamo ancora che in ogni tempo e à requisitione del Vicario
il d.o Camerlengo possi essere astretto à rendere conto dell'entrata et uscita
della comunità et altre cose, ancorche sia nell'offitio d.o Camerlengo. et ogni
volta che il d.o Camerlengo ricusasse di render conto di quello che harà nelle
mano al Vicario si condanni, e si punischi in libre vinticinque di denari
per ciascuna volta che contrafarà

Del Arbitrio della Corte del Comune d'Arrone — R.ca 10

Sesto ordiniamo che il potestà, et officiale del castel d'Arrone in cose leggiere,
e di poco momento habbi facoltà di commandare, e di punire ciascheduno
nella somma, e quantità di soldi quaranta. In cose però considerabili,
e di gran momento, verbigratia in cause criminali risse, tumulti nel
conseglio, et altre cose simili habbi facoltà e potestà di condannare in somma
e quantità di libre 25 di denari, e non più, e commandando che si paghi
più non vagli e sia nullo il giuditio dell'officiale

Del Autorità del Vic.o e Massarij della Com.tà d'Arrone — R.ca 11

Settimo ordiniamo che il Vicario, e Massari habbino autorità, e potestà di aduna
re il Conseglio per il bene publico, e utilità della Communità, e che
possino dar licenza à forastieri per pascolar il bestiame nel territorio e di
fare il prezzo, qual li detti forastieri paghino alla Com.tà d'Arrone. Inoltre possi
no fare et eleggere li Stimatori di d.a Comunità. Di più con licenza, et arbi
trio della Comunità habbino l'autorità di vendere il rendito et affittare il macel
lo della Carne conforme è sempre stato il solito di prima. Possino dar affitto
li terreni della Comunità di qualsivoglia sorte à ciascheduno, e farne rogare
instrumento con questo publico instrumento, e d.o instrumento per l'affittatori
vaglia come se fosse stata presente tutta la Comunità. Di più possino
vendere et affittare l'uccellatori conforme al solito senza determinatione
alcuna della Comunità e che il Vicario e Massari siano respettati come
l'altri magistrati e residenti nelle Città, terre, e Castelli. Di più possi
il Vicario concedere, et affittare i lavoreri al primo che lo domandarà
e non possi affittarli ad altri, se non à chi primo come si è detto lo
richiederà

Del modo et ordine del congregare il Conseglio della Comunità d'Arrone — R.ca 12

Ottavo stabilimo, et ordiniamo che d'ordine del Vicario il Balio di d.a comunità
la sera avanti il giorno di fatti il conseglio lo bandischi per li luoghi soliti
al qual conseglio ordiniamo che vadi et assista uno per foco, e d.o Balio
sia

sia obligato sonare tre volte la campana grande della comunità, cioè la prima
volta la sera doppo il tocco dell'Ave Maria, la seconda la matina à buon'hora
e la terza volta finite tutte le messe, e debbia sonarla al più sino à dieci
tocchi: quali finiti il Cancelliere notarà tutti quelli che non verranno al
consiglio, e li punirà conforme dice lo statuto. Vi aggiungemo di più che nel
d.to consiglio non ci possi intervenire se non chi è nato di fuoco, e di quelli che
sono à fuoco non possi intervenire se non uno e non più, e se alcuno volesse
intervenire à d.to consiglio contrafacendo à d.o ordine cada nella pena di tre lire
di denari per ciascuna volta.

Del Modo di creare li Stimatori e dell loro offitio e salario — R.ca 13

Stimatori — Nono ordinamo che il Vicario e Massarij dieci giorni doppo che loro saranno
stati eletti offitiali siano tenuti à fare dui Stimatori della Comunità, e se
lo spatio di detti giorni dieci non l'haveranno fatti cadino in pena di cinque lire
di denari per ciascheduno di loro. L'officio detti Stimatori duri per dui anni, e si stia
alle loro stime senza eccettione alcuna, e non potendo tutti dui esser et inter-
venire à qualche stima; sia uno sufficiente con la licenza però del suo com-
pagno, e collega. Li Stimatori non debbiano mandare altra persona; altrimen-
te siano tenuti alla pena di lire tre di denaro, e la stima fatta da altri
sia invalida, e nulla. E che detti Stimatori debbiano havere un bolognino
per ciascheduno miglio ogni volta che anderanno à far qualche stima, quale
bolognino si debbia dare uno per ciascheduno; e non essendo pagati di tante
somma vogliamo che non siano obligati ad esercitare il loro offitio, ne
siano sottoposti à pena nessuna. Ordinamo di più che entrando il patrone
nel campo à metere il grano vi trovasse alcun danno fatto, possi il patrone
della possessione à suo beneplacito eleggere dui huomini periti, li quali stimino
il danno dato. Se però non vi fossero li Stimatori della communità ò d.ti
luogo, e vogliamo che si stia alla stima di quelli purche giurino sopra
il danno dato.

Che l'offitiali d'Arrone non possino servirsi delle patenti de Superiori — R.ca 14

Decimo ordinamo che l'offitiale ò Cancelliere d'Arrone che sarà mente
al servitio per la communità in tempo non possi servirsi di patente alcuna
de superiori in comandare all'huomini d'Arrone, et in gravare, et [illegible]
le pene assegnate dallo statuto, e volendosene servire; possino le persone
particolari e la communità ricorrere à detti superiori comandandoli di loro
aiuto

Che l'Offitiali della Terra d'Arrone stiano à Scindicato — R.ca 15

Undecimo ordinamo che il Vicario e Massari subito che haveranno finito
[illegible]

-loro officio debbiano per tre giorni render conto del loro officio et amministra-
tione e stare al sindicato avanti li Sindici da deputarsi dalla communità
et havendo quelli commesso qualche errore debbiano risarcirlo. e li detti sindici
debbiano referire le petitioni e querele alli Sig.ri Priori della Ill.ma Città di Spoleto
li quali Priori daranno la sentenza sopra e querele e non volendo stare li
Sindici alla sentenza de Priori possino ricorrere dal Superiore per altra sentenza
sopra le dette petitioni e querele.

Che il Vicario e Massari è Camerlen.o faccino il conto del loro offitio — Rub.ca 16

Duodecimo ordinamo che il Vicario e Massari, e camerlengo passati del d.o
castello d'Arrone debbiano fare il conto del loro officio e della entrata, et
uscita de beni della communità che entorno nelle loro mano ex presenti ogni
anno che faccino in termine di dieci giorni dopo che haveranno finito il
loro officio e questo lo faccino alla presenza dell'officiale se però vi sarà
in d.a Terra e ciò non facendo siano puniti con la pena di dieci libre
di denari per ciascuno di loro e se il Vicario e Massari novamente fatti sar-
ranno negligenti in far rendere d.o conto si puniscano, e condannino
assieme con la sopradetta medema pena

Che l'offitiale d'Arrone non possa esser refermato nel offitio — Rub.ca 17

Decimoterzo ordinamo che l'officiale, Rettore, è Cancelliere della Terra
d'Arrone non possi refermarsi nell'officio, e se alcuno consultasse che si
refermasse se non fosse proposto nel consiglio dal Vicario conforme al
solito cada in pena di cinque libre di denari, ciascuno per qualsivoglia volta,
o caso che si proponesse di refermarlo si palloti nel consiglio e si otten-
ghi due parte conforme è costume

Del ordine da osseruarsi dal Vic.o nel fare li Consegli — Rub.ca 18

Decimo quarto ordinamo che il Vicario primieramente facci scrivere le
proposte dal Cancelliere dopo si facci leggere nel conseglio, e lette che sa-
ranno possi ciascheduno del Conseglio consultarci sopra; consultato che
sarà sopra d.e proposte il Vicario e Massari piglino il meglio conseglio che
sarà per utilità della Communità e' s'intende vinto per palloti, e quello che sarà
vinto sia fermo e valido d.o Conseglio sarà scritto et annotato nel libro
delle riforme il che non facendo il Cancelliere cada in pena di dieci libre
di denari da estraersi dal suo salario per qualsivoglia volta

Del Bussulo da farsi delli fattori del ospidale d'Arrone Rub.ca

Decimoquinto ordinamo che ogni volta che si farà il bussolo per il go-
verno della communità si faccia anco per l'Hospedale d'Arrone nel quale
bussolo si ponghino tanti fattori quanti si mettono vicarij per la com-

Comunita, e con ogni fattore s'imbussoli un camerlengo nel medemo bussolo il quale camerlengo pigliarà tutte l'entrate dell'Hospedale e non spenderà cosa alcuna di quelle, senza licenza del suo fattore l'offitio de fattore e camerlengo dell'Hospedale duri per un anno e non più. e nel fine delli loro officij rendino conto perfettamente nelle mani del nuovo fattore, nel termine di dieci giorni. Sotto pena di dieci lire di denari ogni volta che contravenirà

Che il Vic.° e Massarij debano esigere l'entrate della Com.tà — R.ca 20

Decimo sesto ordinamo che il Vicario e Massari di d.a terra siano obligati riscuotere li cottimi, le decime, e tutte le colette della Comunità tanto antiche quanto nuove, sotto pena del giuramento dato non facendo ancora nel conseglio determinatione sopra simili cose da esigersi

Che il forastiero abit.e in Arrone deba pagare al Commune d'Arrone — R.ca 21

Decimo settimo ordinamo che i forastieri habitanti, e quelli che vogliono habitare nel castel d'Arrone, ò nelle ville di esso siano obligati pagare alla Comunità ogni anno tre fiorini della Marcha à requisitione delli Vicario, e Massari. e non pagando, nè volendo pagare non possino in modo alcuno pascolare, nè far pascere, nè fabricare, ò segnare nel territorio d'Arrone. Sotto pena di cinque lire di denaro per ciascuno e per ciascheduna volta, et ogni volta che saranno richiesti come sopra, e non vorranno pagare cadino in doppia pena per detta percantità, e non possino tenere in d.o territorio ancorche pagino il d.o prezzo ... anche boui aratorij, e somari, ò bestie somarine per uso solamente di casa, e quelli che saranno stati in Arrone per spatio di dieci anni, siano obligati à fare tutti li negotij e fatti della Comunità e pagare tutti l'aggravij come l'altri huomini del d.o Castello d'Arrone

Che il Vicario sia tenuto far le spese al Podestà d'Arrone — R.ca 22

Decimo ottavo ordinamo che il Vicario di d.a terra sia tenuto, e debbia fare le spese al Podestà di d.o luogo ogni volta che verrà, e venendo si farà le spese del suo la Comunità gli darà otto fiorini della marcha tanto per le spese come per il suo salario, facendoli però le spese la Comunità gli dia sola mente tre fiorini per dette spese. et il Vicario similmente habbi per il suo salario tre fiorini della Marcha e non più

Del salario del Podestà d'Arrone — R.ca 23

Decimo nono ordinamo che il Cancelliere di d.a terra habbi, e debba havere per il suo salario un bolognino per scolare, e questo sia nel fine del suo officio

Del salario del Cancelliero et Offitiale d'Arrone — Rca: 24

Vigesimo ordiniamo che il Cancelliere, overo officiale di d.a Terra habbi per suo ordinario salario novi fiorini della marcha ogni sei mesi dalla communità, e questo di terziaria in terziaria

~~Del salario del Cancel. et offitiale d'Arrone~~ — Rca: 25

[illegible] di [illegible] pene

Vigesimo primo ordiniamo che tutte e singole pene, ordinarie et estraordinarie si debbiano dividere in questa maniera cioè. Una parte s'ne applichi alla Communità un altra al Vicario, et la terza al Cancelliere overo officiale delle quali pene ne debbia prima essere consapevole il Camerlengo, e poi far nota debita decisione

Che il Vicario d'Arrone non sia obligato alla pena de Danno Dati — Rca: 26

Vigesimo secondo ordiniamo che il Vicario di d.a Terra stando nel offitio non sia obligato, ne si possi forzare à pagare la pena delli danni dati, ma solo che debbia procurare l'emenda del danno dato.

Dell'autorità del Vic.o e Massarij nello spendere delli beni della Commmunità — Rca: 27

Vigesimo terzo ordiniamo che il Vicario, et Massari habbino l'autorità di spendere de beni della Communità la d.a somma, e quantità di un fiorino della Marcha, e non più, e questo s'intenda quando vuol fare honore à qualche persona honorata et Magnifica cioè Cittadini di Spoleti, overo qualche d'un altra insigne, e celebre persona ò in donare qualche cosa à qualche persona benemerita, overo in fare elemosina à nome della Communità, ò in feste ò recreationi, et altre cose simili: che apportino utilità, et honore alla communità d'Arrone. e spendendo più di quello si è detto senza determinatione della Communità, spendino del suo, et oltre questo si altrimente facesse ro. senza commissione come si è detto cadino in pena doppia di quello che spendessero oltre il d.o fiorino per ciascheduno, e qualsivoglia volta

Che il Vicario e Massarij siano obligati presentare li Priori di Spoleto — Rca: 28

Vigesimo quinto ordiniamo che il Vicario, e Massari d'Arrone debbiano essere obligati presentare e donare delle entrate della communità alli Magnifici Signori Priori di Spoleti: almeno il valore di tre carlini per ogni priorato; altrimente cadino in pena di soldi venti: di denari per ciascheduno, e qualsivoglia volta senza alcuna diminutione, e l'officiale lo debbia ricordare, et avvisare sotto pena del giuramento dato, et li delinquenti subbito si puniscano

Che il Vicario e massarij siano obligati fare qual che fabrica — Rca: [illegible]

Vigesimo quarto ordiniamo che il Vicario et Massari siano tenuti al tempo del loro offitio fabricare overo far fabricare per utilità evidente della communità [illegible] almeno il valore di dieci fiorini ò in opere delle Chiese di d.a Terra sotto la pena di cinque libre di denari per ciascuno di loro

Che l'Offitiali d'Arrone non siano partiali — Rca: 30

Vigesimo quinto ordiniamo che l'offitiali d'Arrone non siano partiali in far pagar le pene, ma equalmente amministrino la giustitia cioè che se essendo caduti dui in un medemo errore, equalmente l'uni e l'altri si gastighino senza partialità alcuna.

Che l'Offitiali d'Arrone non possino assegnare il Palazzo per Carcere Rca: 31

Vigesimo sesto ordiniamo che l'officiale di [illegible] Terra dovendo far pigliar qual che d'uno per debito non gli possi consegnare il palazzo della Communità per carcere, ma solamente commandarà che si facci in quella guisa che parla lo statuto più à basso.

Che tutto quello che sarà uinto in conseglio uaglia — Rca: 32

Vigesimo ~~ottavo~~ ordiniamo che tutto quello che sarà vinto nel Conseglio generale ò Arringho sia valido, ne si possi revocare, o rigettare in modo alcuno, se non mediante l'istesso conseglio, e chi farà altrimente cada in pena di cinque lire di denari per ciascheduno e qualsivoglia volta.

Della autorità del Vic.o e Massarij nello spendere de beni della Co.ità nella festa di S. Gio: Batta & S. Francesco — Rca: 33

Vigesimo ottavo ordiniamo che il Vicario e Massari habbino l'autorità e potestà senza altra commissione della Communità di spendere de beni et entrate di d.a Communità tre fiorini della Marcha nella festività di San Francesco d'Arrone nel tempo di Pasqua, per cera ò dono da darsi in d.a festa, et in oltre spendere per la festa di S. Gio: Batta similmente sei fiorini della Marcha per cera e Messe, e se vorranno spendere di più senza la determinatione della Communità, spendino del proprio.

Che l'offitiali d'Arrone non possano seruire per sostituto Rca: 34

Vigesimo nono ordiniamo che ne il Vicario ne li Massari, ne il Cammerlengo, ne l'officiale d'Arrone possino esercitare il loro officio per luogo sustituto, ne sustituire altra persona in luogo loro e facendo altrimente [illegible] non possino valersi delle sue raggioni, e niuno debbia obedire alli sustituti.

Che nesuno possa esercitare l'offitio del defonto Rca: 35

Trentesimo ordiniamo che nessuno possi esercitare l'officio d'alcun defonto il qual defonto avanti la sua morte fosse stato imbussolato in qualche officio e governo di d.a Terra, ne alcuno che fosse debitore della Communità [illegible]

non haverà sodisfatto in quello era debitore alla Comunità, ch'esso sia amosso
all'offitio non havendo pagato non vagli —————————— Rubrica 36

Mercedi de lavoratori

Trentesimo p.o ordiniamo, e vogliamo che dal principio di Gennaro sino al primo
d'Aprile li lavoratori zappando, o vangando la terra, potando le viti, e facendo
altri negotij di campagna, non possino domandare, ne havere dal patrone
della possessione più di quattro bolognini cioè un grosso, e dal p.o d'Aprile sino
al p.o d'Agosto non possino haver più che sei bolognini. Et a quelli, che mietendo il
grano vogliamo, che possino havere dal patrone del grano otto bolognini
cioè un giulio, e dal p.o d'Agosto sino al p.o di novembre debbiano havere
un grosso per qualsivoglia essercitio che faranno, e dal p.o di Novembre sino
al p.o di gennaro non più, che tre bolognini in tutti li sopradetti negotij.
Le femine però possino chiedere, et havere la metà di quello, che hanno l'huomini.
Di quelli però, che araranno la terra con un paro di bovi debbiano chiedere,
et havere non più che quindeci bolognini ogni giorno, agiungendoci à tutti
le spese. Quelli che tiraranno à tirare con le cavalle il grano non possino
havere dal patrone del grano più, che sei bolognini per ogni tira, ò ver di
terra, misura una conforme piacerà al Padrone ——

Di quelli che sono obligati alle fationi della Comunità d'Arrone Rubrica 37

Trentesimo secondo ordiniamo, che li giovani di quindici anni siano obligati,
e debbano fare tutte le fattioni della Comunità, e possino essere admessi alle
cavalcature, et anco alle guardie di giorno, e di notte. Li Vecchi di settanta
anni siano esenti da tutti li pesi, e fattioni comunitative ——

Del offitio del Cancelliero della Comunità d'Arrone —— Rubrica 38

Trentesimo terzo ordiniamo che il Cancelliere della Comunità d'Arrone
sia obligato, e debba scrivere, e notare tutte le querele de particolari d'Ar-
rone, e tutte le stime fatte dalli Stimatori della Comunità, e tutte le ri-
forme et altre lettere, e scritture spettanti alla comunità senza premio
ò mercede. Vogliamo però, che possino havere da forastieri un bolognino
per qualsivoglia querela de danni dati, e per la stima ceferita del danno
dato habbi dui bolognini da detti forastieri ——

Che il Vicario sia obligato à fare una certa opera per la Comunità d'Arrone Rubrica 39

Trentesimo quarto ordiniamo che il Vicario d'Arrone nel tempo del
suo offitio debbia far far qualche opera della comunità dal borgo
d'Arrone sino alla porta antica di d.a terra avanti quindici giorni
di settembre, e questo riguardo delle vendemie da farsi. E se in questo
sarà negligente cada in pena di scudi venti di denari e similmente
facci fare un altra opera dal principio di d.o borgo per la strada publica verso
il Molino, ò ove sarà bisogno sotto la med.a pena ——

Chi non sia obligato venire al Conseglio se non è chiamato ——— R.ca 40

Trentesimo quinto ordiniamo che quelli che habitano nelle Ville fuori della Terra d'Arrone non siano tenuti intervenire al Conseglio se però non saranno chiamati, et avvisati per il Balio publico [illegible] tre dì avanti le Domeniche però siano obligati de intervenir al Conseglio ancorché non siano chiamati.

Che le possessioni non possano bandirsi senza licenza del Vicario R.ca 41

Trentesimo sesto determiniamo et ordiniamo che niuno possi far bandire possessione alcuna senza licenza et espressa del Vicario, e facendolo senza d.a licenza non tenghi e sia invalido il bandimento, ne li debbia per ciò pagare alcuna pena, acciò sappi il Vicario se d.e possessioni siano per bandirsi per il danno dato, et acciò lo debbia far scrivere et publicare nel Conseglio.

Che l'offitiali d'Arrone non possano riscuotere le pene finito il loro offitio R.ca 42

Trentesimo settimo ordiniamo che il Podestà, et officiali d'Arrone finito che haveranno il loro offitio non possino più esigere pena alcuna, ma le pene non esatte resti da esigersi dalli offitiali da venire, et novi.

Che l'offitiali d'Arrone non possano astringere alcuno d'Arrone fuora delli termini d'Arrone R.ca 43

Trentesimo ottavo ordiniamo che il Podestà, et altri offitiali della Terra di Arrone non possino forzare, ne astringere, ne citare alcuno d'Arrone per cause civili e criminali et altre pene da pagarsi a Arrone, è fuori d'Arrone le cause però che haveranno fatti in Arrone, e il danno dato commesso nel territorio d'Arrone non possino portare ne condurre le esecutioni fatte in Arrone fuori del territorio, et facendo altrimente non vaglia.

Quanti huomini è conseglieri faccino il general conseglio della Comunità d'Arrone R.ca 44

Trentesimo nono ordiniamo, che per il numero sufficiente d'adunarsi per il conseglio debbiano essere almeno quaranta huomini, che sono per sufficienti a fare il conseglio generale a reformare, et ottenere le proposte partite, e pareri in esso votati, e pallottati, et quello che sarà vinto dalle due parti di d.ti huomini sia valido e tenghi come se fosse vinto da tutto il Popolo d'Arrone.

Che chi non haverà fatte le fationi del comune non habia nesuno offitio del detto commune d'Arrone ——— R.ca 45

Quarantesimo ordiniamo che chi non farà ne vorrà fare le fattioni della Communità cioè pagare opere guardie, e negotii della Communità, ne vorrà pagare ne pagarà collette, et aggravii che in corrente la Communità d'Arrone non possi ne meno havere alcuno offitio nella Communità (perché è del dovere, et è cosa giusta che chi non patisce in modo alcuno meno debbia sentire le commodità) e chi eleggesse a far qualche offitio nella Communità de facto si punischi in libre dieci di denari per qualsivoglia, e ciascuna volta ne meno si possi eleggere per [illegible]

Arro.

Che non pachino se non la metà del cottimo ditti che non haueranno lauorati li loro lauorieci in quel anno che deuono laurarsi Bca 46

Che li pegni debano depositarsi appresso il Camerlengo d'Arrone Bca 47

Delle Fornace incominciate in che tempo deuono fenirsi Bca 48

Che l'affittuario d'alcun prouento della Comunità d'Arrone debba dare idonea sicurtà Bca 49

Come si deuono intedere li gradi nella Consanquinita et affinità Bca 50

Quanto debba esser larga la Via Comunale e Vicinale nel Teritorio d'Arrone —— R.ca 51.

strada — Di più ordinamo che ogni strada di detta terra e territorio debbia
essere larga almeno cinque piedi alla misura de sedici per quel
singolo piede. La strada però reale, overo magistrale, come è la strada
da dalla forcella di S. Andrea confinante con Arrone e Montefranco
fino alla forcella di [illegible] confinante con Arrone e Piediluco sia al
meno larga sei piedi della med.a misura. La strada però vicina sia
almeno larga quattro piedi alla med.a misura. Li vicoli però tra
le case de vicini debbiano essere almeno grandi doi piedi della d.ta
misura e se alcuno edificasse qualche edifitio contiguo al muro
d'un altro senza licenza del suo vicino non possi accostarsi al muro
senza piede della sopradetta misura.

Dell'inquisitione da farsi Nelli danni dati —— R.ca 52

[illegible] — Di più ordiniamo che ciascuno d'Arrone volendo inquirire o querelare
alcuno per danni dati nelle sue possessioni possi farla o farla
dare in termine di sei mesi. passato però detto tempo sia rimasta da

Del tempo delle possessioni bandite —— R.ca 53

Bandimenti di [illegible] mesi — Di più ordinamo che la possessione che si bandisce ad instanza
di qualchuno non si possi bandire se non per sei mesi solamente
e non più e facendo altrimente non vaglia.

Libro 2°

Del modo di procedere nelle Cause Civili —— R.ca 54

Cause Civili — Primieramente stabilimo ordinamo e determinamo che nelle cause ci-
vili si procedi in questa maniera che seguita. cioè che ad instanza
del creditore si citi il debitore per il ballo d'Arrone la matina o la
sera precedente per la matina sequente, e tal citatione se si
farà personale. se citata però in casa vogliamo che si citi due volte
[illegible] Fatti siano nulli. e
dal med.o Ballio, e facendosi altrimente
debitore, overo reo, comparirà nel termine della citatione,
confessarà il debito e se la quantità del debito arrivarà alla
somma di venti soldi sopra [illegible] di denari si dia al debitore
termine di sei giorni a pagare. se la somma sarà da cinque
lire in su sino a dieci lire si dia il termine di dieci giorni
al.

al debitore, e se la quantità sarà da diece libre in su sopra detta la somma si stabilischi il termine di quindici giorni comminato che sarà il reo, e passato detto tempo si facci l'esecutione reale e personale contro il debitore che non paga à beneplacito del creditore e se la esecutione sarà reale si facci all'hora il pegno di quello richiede il creditore ne beni però stabili si facci l'esecutione in pleaza, et il reo overo debitore possi racoglière il pegno, o tenuta nel termine di dieci giorni, e non recogliendolo in detto termino si elegino dui huomini habili à stimare d. pegno, ò tenuta e fatta la stima si dia al creditore l'esecutione fatta dal creditore in solutum, e se valesse più l'esecutione che la quantità del credito e le spese fatte legitimamente, tutto quel di più che sia stimato si restituisca al debitore, et se il debitore che sarà citato legittimamente non comparirà, e sarà contumace si eseguischi contro di lui ad instanza del creditore come sopra: debbia però il creditore liquidare e mostrare le sue raggioni in ordine al credito preteso avanti di proferire la sentenza e se alcuno citato come sopra sarà forastiero è absente, si possi allegare la lontananza da qualche persona parente, e considerata l'assenza sia in arbitrio del Giudice di dare il termine à comparire, e non compa rendo in d. termino dato dal Giudice si procedi à far l'esecutione come sopra questo però agiungendo che non si possi fare esecu tione nessuna se prima non si pagaranno i capitoli dal creditore alla comunità cioè tre denari per ciascuna libra li quali capitoli siano tutti della communità, e non d'altra persona

Della raggione somaria d'amministrarsi all'Arronensi è Forastieri — R:ca 55

Di più ordiniamo che fra l'huomini d'Arrone e sua habitanti si facci la legge sommaria sino in venti soldi, et alli forastieri si facci sino à cinque libre di denari

Che le cause Civili in prima Instanza si conoscano in Arrone — R:ca 56

Prime stanze Di più vogliamo che le prime cause tutte si principiino in Arrone dall'officiale ò Cancelliere e Giudice ordinario, e facendosi altrimen ti non vaglino

Che nelle cause Civili si creda alla relatione del Balio — R:ca 57

Di più ordinamo che il Balio della Communità sia obligato ad ad instanza di ogniuno fare li singoli persone che haverà mandato, e si creda alla sua relatione, e non facendolo cada in di venti soldi per ogni volta

Che il Citato possa agitare contro l'attore che non comparisce R.^ca 58

Di più ordiniamo che se alcuno farà citare il debitore e non comparirà
a fare le sue proposte avanti il Giudice, e comparirà il citato et as
petterà sinche finisca l'hora del giuditio delle cause civili, e se
il creditore et Attore non comparisse il d.° citato possi havere dal
[illegible] per [illegible] soldi cinque et faccia si l'essecutione
p detti soldi. Sommariamente senza altra citatione contro detto [illegible]
[illegible] ad istanza del citato

Della copia è termine da domandarsi nelle cause Civili R.^ca 59

Termine a rispondere

Di più ordiniamo che il reo, o citato in cause civili possi domandare
la copia et il termine a respondere et il Giudice p il primo termi
ne statuisca e gli dia dilatione di quattro giorni di tempo a respondere
e se in d.° tempo non responderà allegando una giusta causa d'impedi
mento possi domandare la seconda dilatione et il Giudice gli la conce
di e dia il termine di due giorni giuridici, e se in d.° tempo non con
[illegible] p qualche lecito impedimento come sopra il Giudice gli dia il
termine d'un altro giorno a rispondere e non respondendo in questo
ultimo termine, si proceda contro di lui con l'essecutione come si dice
nel capitolo precedente. E se alcuno domandasse il termine a pro
durre l'interrogatorii, articoli, o eccettione il Giudice gli statuisca
[illegible] giorni giuridici p le dette produttioni, e se in d.° termine non
producessero d.e produttioni p impedimento lecito il Giudice gli conce
da la seconda dilatione di dieci giorni, e non più, e se in detti giorni
[illegible] che spettano alla sua causa, si proceda avanti la giustitia,
e se il reo o l'attore domandasse il termine o copia in altre cose et
atti civili, o criminali: sia in arbitrio del Giudice di concedere la copia
et il termine, et il termine dato al debitore non vaglia nelli giorni
feriati e reservati in honore di Dio

Dell'appellationi è prosecutioni di esse R.^ca 60

Di più ordiniamo che sia lecito a ciascuno appellarsi, e ricorrere dal
superiore dopo la sentenza data tanto nelle cause civili come criminali,
mentre però si appellerà fra dieci giorni dopo la sentenza data e non
appellandosi in d.° termine non possi più appellarsi, ma la causa sia
[illegible] et in evento che si appellasse, e ricorresse dal superiore o [illegible]
[illegible] competente et haverà prodotto l'appellatione in scriptis debba fra

[illegible]

Quindici giorni doppo l'appellatione seguitone, e se in d.o termine non haverà
proseguito la sua causa sia habandonata, e deserta. e non possi in tal
causa appellarsi più, ne ammettersi più l'appellatione. Vogliamo in oltre
che non possi alcuno appellarsi avanti la sentenza deffinitiva

Della refetione delle Spese nelle cause ciuili — Rta 61

Di più ordiniamo che se alcuno fosse condannato contumace in cause ciui
li, d'ogni tempo possi refarsi le spese sentendosi gravato citata prima la parte
e se nella medema causa con arte cercasse altra occasione d'impedimen
to sarà di nuovo contumace non possi ne debba refar più le spese
ne esser udita più altra ma si proceda contro di lui alla esecutione
reale, e personale come sopra nel p.o Capitolo de ciuili

Del termine da darsi all'Attore ad probandum nelle cause Ciuili — Rta 62

Di più ordiniamo che se alcuno citato in cose ciuili negarà in presenza
del Giudice possi il Principale nel termine di tre giorni provare il
suo credito, et indurre li testimonij ad esaminarsi. e se in d.o termino non
potesse indurre li testimonij, e provare il suo credito per causa di qualche
giusto impedimento sia in arbitrio del Giudice di concedergli la seconda
o terza dilatione. Vogliamo ancora che il Creditore, e debitore am
ne possino fare partito di giuramento a lloro arbitrio: e fatto il giura
mento per virtù del medemo sia divisa, e difinita la causa, e il Giudice
debbia havere per il giuramento un solo bolognino

Del non douersi amettere Jestimonij minori nelle cause Ciuili — Rta 63

Di più ordinamo che la testimonianza de fanciulli che non arrivano
alli quattordici Anni sia invalida, e nulla, e vogliamo che la testi
monianza fatta da un fratello per l'altro fratello, e da parenti per altri
Parenti sia valida e buona per anche non stiano ad un pane, e ad un
vino nella med.a casa

Che si debba Far compromesso tra li Cognionti — Rta 64

Di più vogliamo che se litigassero assieme li Parenti sino nel
terzo grado il Giudice li possa astringere al compromesso, e che chi ri
cusasse e non volesse fare il compromesso e non volesse obedire alla
curia d'Arrone incorra in pena di dieci libre di denari subito e
ogni volta e niente di meno sia tenuto a compromettere la causa
ancorche habbi pagato la pena

Della pena di chi conoscerà carnalmente l'infedeli è gl' animali bruti — R.ca: 76

Perche alcuno non si lassi indurre, e tirare dalla libidine sporca delle bestie ordiniamo similmente che niuna persona acciecata dalla tentatione del Diavolo ardischi ò presumi peccare carnalmente con Hebrei et altri infedeli: o con bestie e chi caderà in sì gran sceleratezza si condanni, et si punischi in libre seicento di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta.

Della pena de Sodomiti — R.ca: 77

Perche non vi è più abominabile, e più dishonesto peccato della Sodomia, ò del peccato contra natura, per il quale è grandemente offeso Dio però determiniamo, et ordiniamo che se alcuno dalli sedici anni in sù fino alli 18 commetterà peccato di sodomia, tanto se sarà agente, come patiente, se saranno d'accordo in tal brutto peccato si condanni in libre cinquanta di denari per ciascuno e qualsivoglia volta: e se alcuno minore di quattordici anni e maggiore di dodici tanto agente come patiente caderà in questo abominabile peccato si condanni in libre 25 di denari per ciascuno e qualsivoglia volta, si minori però di dodici anni incorrendo in simil peccato ~~[illegible]~~ si condannino in qualche pena. Se alcuno però maggiore di sedici anni sarà stato caduto in questo dovendo peccato, tanto agente, come patiente d'accordo come sopra si condanni in libre cento di denari per ciascuno e qualsivoglia volta. E se alcuno maggiore commetterà questo sporco peccato per forza, è romperà il culo, à qualche fanciullo, si condanni in libre cento e cinquanta di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta: Vogliamo però che se sarà trovato alcuno sforzato in simil peccato non sia punito.

Della pena di chi conoscerà carnalm.te li sui parenti, et Affini — R.ca: 78

Di più ordiniamo che niuna persona sì inclinata alla libidine ardischi ò presumi usare carnalmente con la Madre con il Padre ò figliola, tanto agente come patiente assieme d'accordo come sarà altrimente. si condanni in libre ducento di denari. Di più se alcuno peccarà con la sorella con il fratello ò nepote ò cugini carnali ò vij ò viij si condanni in libre cento e cinquanta di denari. e se alcuno similmente peccarà con altri sui parenti

sino

sino al terzo grado, e con il congiunte [illegible] commare, ò persone religiose. Si condanni in libre cento di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta. E di simil pena si condanni chi usarà con l'affini sino in terzo grado come sopra.

Della pena di chi commetterà l'adulterio — R.ca 79

Di più ordiniamo, acciò si rimova la libidine inhonesta, e stia terrore alli libidinosi sfacciati, che se alcuno ò huomo ò donna da sedici anni in su commetterà adulterio con donna d'altri, si condanni in libre ottanta di denari, per ciascuno, e qualsivoglia volta. Li minori però di sedici anni e li maggiori di quatordici, similmente incorrendo in questo peccato si condannino in libre quaranta di denari. Li minori però di quatordici anni, niente dimeno siano puniti. Similmente se alcuna donna fosse forzata à commettere adulterio, non sia condannata à pena alcuna. E se alcuno tentasse d'adulterio alcuna donna, ò gli volesse far violenza, ò gli facesse qualche segno di vituperio per disonorarla, si condanni in libre quaranta di denari qualsivoglia volta, però se lo facesse in casa della donna, ma se lo facesse fuor di casa sua, si condanni in libre venticinque. E se alcuno baciasse qualche donna per forza, si condanni in libre cinquanta. Et in tutti i adulterij, stupri et incesti possi la corte d'Arrone procedere per inquisitione, accusa, ò querela dello offeso, et ingiuriato.

Della pena delli detrattori — R.ca 80

Di più ordiniamo acciò si ponga freno la diabolica, et serpentina lingua de' detrattori, che se alcuno togliesse la buona fama tanto à donne come à huomini dicendo questo è ruffiano, e puttana, e ladro, e furbo, ò dicesse altre parole disoneste, et ingiuriose simili à queste, approvando lo dicto, e divulgato, si condanni in libre [illegible] di denari per ciascuno e qualsivoglia volta. E se nel togliere della fama havesse mentito, et detta la bugia sia obligato a dire di haver detto la bugia, et il falso, e si condanni à doppia pena. Et la detrattione della fama si debbia provare per legitima per dui testimonij.

Della pena di chi dirrà parole ingiuriose contro alcuno — R.ca 81

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia conditione ardisca, ò presuma dire, ò proferire contra alcuno con la sua lingua maledicente parole ingiuriose [illegible] dicendoli ruffiano, puttana, traditore, traditrice, falsario, falsaria, cornuto ò cornuta, ladrone, strega, coglione, assassino, et assassino [illegible],

e sfredatrice, mangiado, e mangiado de frutti miari, e ssecaminare o altre simili ingiurie, e chi contrafarà si punischi in libre dieci di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi infacciarà alcun Vittuperio ad alcuna persona — Rca 82

Di più ordiniamo che niuno ardisca di fare ingiuria a suo compagno e d'imprecarghi qualche maledicione ò dirgli parole poco honeste e vituperio, e chi contrafarà si punischi in libre dieci di denari per ciascuno, e per qualsivoglia parola.

Della pena di chi minacciarà alcuna persona — Rca 83

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione ardischi ò presuma minacciare alcuno dicendo ti voglio sicuramente amazzare e chi contrafarà si punischi subito in libre cinque di denari. e se dirà io ti voglio bastonare, ò segnare, ò darti calci, ò schiaffi, ò simili altre parole minacciose si punischi de facto in libre tre di denari, e se alcuno minacciasse contro alcuno con arme sfoderate si punischi in libre dieci di denari, e se minacciasse con bastone ò altra sorte di legname, ò con sassi si punischi istesso fatto in libre cinque di denari

Della pena di chi causarà Alcuna Rissa — Rca 84

Di più ordiniamo che chi sarà causa di qualche rissa, ò questione ò rumore si punischi in libre dieci di denari

Della pena di chi insultarà alcuno con le arme ò senza — Rca 84

Acciò si viva in pace, et acciò si avertischino li huomini rissosi e sanguinarij, ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia stato grado, ò condizione e privilegio ardisca di insultare ò ad alcuno con arme sfoderate, videlicet spada, pugnale ò cortello, ò altre arme simili e chi contrafarà si condanni e si punischi in libre cento di denari. e se l'insulto si farrà senza arme si condanni l'aggressore in libre venti di denari e se alcuno assaltasse un altro con dette arme altrove che alla casa ò possessione propria si condanni in libre venti di denari e se sarà senza armi si condanni in libre dieci di denari, e se l'insulto sarà fatto con bastone ò altra sorte di legname l'aggressore si condanni in libre vinticinque, se sarà in casa, ò nelle possessioni, se sarà altrove che in detti luoghi si condanni in libre dieci di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta

Della pena di chi percuoterà alcuno con le Armi — R.ca 85

Accio si raffrenino l'inimicitie molto odiose e di danno, che sono caggione de ruine e morti delli huomini, vogliamo et ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia grado, stato, e conditione, autorita, e dignita, ò nobilta ardisca, ò presuma tentata dal Diavolo percuotere, ò ferire alcuno con armi di ferro, come si è d.o di sopra, ò con effusione di sangue e chi contrafarà si condanni in libre quaranta di denari. e se per la ferita ne restera perpetuo segno ò cicatrice apparente e questi ferita, ò sarà con frattura di carne si condanni il delinquente in libre ottanta di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta: et qualsivoglia ferita. e se la ferita sarra senda sangue. ò frattura di carne si condanni il delinquente in libre in libre vinti di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta, e qualsivoglia ferita e se la percossa sarrà senda sangue e frattura di carne si condanni il delinquente in libre vinti di denari per ciascuno e qualsivoglia volta e qualsivoglia ferita. e se la percossa ò ferita data sarrà dal collo dentro con effusione di sangue il percotiente si condanni in libre trenta di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta. e qualsivoglia ferita e se sarra senda sangue si condanni il delinquente in quindici libre di denari per qualsivoglia volta e se le ferite e le percosse sarranno fatte con bastone, et altra sorte di legname, ò con sassi dal collo sopra con sangue il percotiente si condanni in libre [illegible] di denari e se sarà con cicatrice apparente, e con frattura di carne. il delinquente si condanni in libre ottanta di denari. e se sarra dal collo dentro con sangue con dette armi si punisca il delinquente in libre quindici di denari e se sarà senda sangue si condanni in libre dieci di denari. per ciascuno e qualsivoglia volta e qualsivoglia ferita e se alcuno con dette armi di ferro, ò senda percotendo alcuno rompesse qualche osso di qualche parte del corpo. si condanni in libre cinquanta di denari per qualsivoglia osso rotto. e se il ferito rimanesse stroppio. il delinquente si condanni in libre cento di denari.

Della pena di chi amputarà alcun Membro ad alcuna persona ò di chi s'affiascarà — R.ca 86

Di piu ordiniamo che niuna persona di qualunque conditione, stato grado, e dignita ardisci, ò presumi con arme di ferro, ò senda ferro tagliare affatto ad alcuno qualche membro del corpo. cio è braccia gambe orecchie mano, ò piedi, e chi contrafarà si condanni et si punischi in libre duecento di denari. per ciascun membro reciso. e qualsivoglia volta; e se alcuno tagliarà la lingua ad un altro si condanni in libre trecento di denari. e se alcuno tagliasse l'orecchia ad un

ad una foro si condanni in libre cento di denari per qualsivoglia orecchia tagliata. e se alcuno taglierà il naso ad un altro si condanni in libre ducento. e se alcuno taglierà ad un altro li diti della mano, si condanni in libre cinquanta di denari per ciascun dito tagliato. e se alcuno taglierà li diti de piedi si condanni in libre trenta di denari per qualsivoglia dito tagliato. e se alcuno cavarà ad altro con armi ò senza, si condanni in libre ducento di denari per qualsivoglia occhio cavato. e se alcuno con armi ò senza sarà causa di fare perdere i testicoli, cioè lo sarà causa di fare affiasciare alcuno, si condanni in cento libre di denari per il testicolo perso, overo affiasciato. e se alcuno taglierà ad un altro qualche membro si condanni in libre venti di denari per qualsivoglia membro mutilato e qualsivoglia volta.

Della pena di chi farrà cadere alcun dente dalla bocca d'alcuno — Rca: 88

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia conditione come si sia ardisca, ò presumi percuotere alcuno con armi, ò senza nella faccia e se succedendo tal caso per tal percossa cadesse un dente si punisca il malfattore in venticinque libre di denari per qualsivoglia dente caduto, oltre poi la pena della ferita fatta nel viso.

Della pena di chi scorticarà la faccia ad alcuno — Rca: 89

Di più ordiniamo che niuna persona come si sia ardisca, ò presumi raschiare con l'ongie la faccia d'un altro con farli uscire il sangue e chi contrafarà si punisca in libre dieci di denari. e se non uscirà il sangue, si condanni solamente in cinque libre di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta.

Della pena di chi percuoterà alcuno con la mano vota ò con li calci. Rca: 90

Di più ordiniamo che niuna persona come si sia ardisca percuotere un altro per il corpo con pugni ò schiaffi, ò calci con piedi con spargimento di sangue, e chi contrafarà si condanni in libre venti di denari per qualsivoglia percossa con il sangue, e se non vi sia effusione di sangue si punischi in libre dieci di denari per qualsivoglia, e ciascuna percossa. e se la percossa sarrà data dalla cinta in giù, e ne uscirà il sangue, si condanni il malfattore in libre dieci di denari. e se non uscirà il sangue si condanni il malfattore in libre cinque di denari per qualsivoglia percossa.

Della pena di chi pigliarà alcuno per li capelli ò vero per la barba, ò per l'orecchio ò Naso — R.ca 91

Di più ordiniamo che niuna persona come sopra ardisca pigliare alcuno per li capelli, ò per la barba, per l'orecchie ò naso con collera tirando ò strappendo, e chi contrafarà si punisca in lire dieci di denari per ciascuno e qualsivoglia volta.

Della pena di chi pigliarà Alcuno per la persona — R.ca 92

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia conditione ardisca ò presuma con collera pigliare alcuno mascherato abbracciandolo tenendolo, e movendolo e chi contrafarà si condanni in lire cinque di denari e parimente se gli farà violenza, e se per questa violenza caderà in terra, e n'uscirà il sangue; si condanni il malfattore in lire dieci di denari; e se non uscirà sangue si punischi in cinque lire di denari e se per tal caduta ne uscirà il sangue si condanni in lire dieci, e se per tal caduta si rompesse qualche osso ò restasse mutilo di qualche membro, ò si rompesse il cranio della testa, si condanni il delinquente nelle pene dette di sopra

Della pena di chi lanciarà Arme ò Sassi contro Alcuno — R.ca 93

Di più ordiniamo che niuna persona come sopra ardisca ò presumi lanciare ò tirare alcuna sorte di armi di ferro contro alcuno con animo irato benché non facesse colpo, e chi contrafarà si punisca in lire dieci di denari per qualsivoglia sorte d'armi che lanciasse e se lanciasse, ò tirasse bastone, asta, et altra sorte di legname ò sassi, e non facesse colpo si condanni il delinquente in lire cinque di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta

Della pena di chi morderà alcuno con li denti — R.ca 94

Di più ordiniamo che niuna persona, come sopra ardisca con animo irato di morsicare alcuno con spargimento di sangue e chi contrafarà si condanni in lire quindici di denari, e se non uscirà sangue si condanni in lire otto di denari, per ciascuno e qualsivoglia volta e ciascuna morsicatura. E se alcuno morsicarà un altro dal collo dentro con il sangue si punischi in lire otto di denari. E se non uscirà il sangue si punischi in lire quattro per ciascuna morsicatura. E se per tal morsicatura restasse la cicatrice ò segno fusse perpetuo e se morsicando portasse via il naso ò l'orecchia d'un altro si condanni con le pene di sopra parlando delle cicatrice, e tagliatura del naso.

Della pena di chi machinarà contro Alcuno — R.ca 95

Di più ordinamo che niuna persona come sopra ardisca machi-
nare tradimenti et insidie contro la S.ta Santa Romana Chiesa
e la Sede Ap.lica et il Sommo Pontefice contro la comunità
di Spoleti e la comunità d'Arrone, e chi contra farrà si condanni
in libre cinquecento di denari e se alcuno insidiasse alcun a loro
si condanni in libre 25 di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi farà conventicole et adunanze — R.ca 96

Acciò si viva in pace nella Terra d'Arrone, suo territorio e
distretto, e non si faccia qualche disturbo, vogliamo et ordinamo
che niuna persona come sopra ardischi o presuma fare
conventicole con altre persone in Arrone e suo territorio, le
quale conventicole fossero causa del disturbo di detta Terra, e
chi contrafarà si condanni in libre vinticinque di denari per
qualsivoglia volta, la conventicola però si intendia da dieci
huomini in su.

Della pena di chi farà cadere alcuno da luogo alto — R.ca 97

Di più ordinamo che se alcuno di qualsivoglia conditione, sta-
to, e dignità come sopra con dolo, inganno e malitia faccia
cadere alcuna persona da qualche albore o da qualche altro
luogo elevato, et eminente, e se per detta caduta al paciente usci-
rà il sangue si punischi in libre vinti di denari e non uscen-
dogli sangue si condanni in libre dieci per qualsivoglia volta
e se per detta caduta gli si rompesse qualche membro del
corpo o cranio della testa, o rimanesse stroppio o [illegible] di qual-
che membro o perdesse qualche occhio, o gli si amaccasse o per-
desse li testicoli, cioè gli si fiaccassero, si condanni nelle pene
di sopra poste in tali casi per ciascuno qualsivoglia volta e per
ciascun membro.

Della pena di chi sporcarà alcuna Imagine de Santi — R.ca 98

Perche spesso per colera di qualche cosa ricevuta di perdita di denari
o altri beni, l'huomini bestiali e pazzi instigati dal diavolo s'indu-
cono a dipingere guastare, o sporcare l'imagini de Santi, per questo
ordinamo che niuna persona tanto dell'una e l'altra [illegible] ardisca, o
presumi in modo alcuno dipingere o imbrattare alcuna figura
imagini o statue de Santi o Sante del Cielo, e chi contrafarrà
si condanni in libre cento di denari per ciascuno e qualsivo-
glia volta e sia tenuto publicamente infame a quelli stessi il modo
e nella med.a pena si condanni chi scagliarà sassi ad imagini

Della pena di chi occuparà li Beni del Comune ______ R.ca 99

Di più vogliamo et ordinamo per bene publico et utilità, et decoro della Communità di Arrone, che nessuna persona di qual si voglia stato grado conditione autorità nobiltà privilegio ò dignità ardischi in modo alcuno pigliare, occupare, ò retenere i beni, ò robbe della Communità di Arrone dentro le porte di d.a Terra; verbigratia pigliando i casalini, spatij de luoghi, impedire le strade publiche, et altre cose spettanti alla Communità di Arrone, e chi contrafarà si condanni in libre cinquanta di denari. Et se alcuno pigliasse et occupasse le porte ò muraglie di detta Terra ò Torre ò torrione della medesima si condanni in libre ducento di denari. Et in tutti li predetti casi debbia rimuovere l'impedimenti fabbricati, et se però non sia convenuto con detta Communità. Et se alcuno pigliasse, occupasse, ò retenesse cose, e beni di d.a Communità fuori di d.a Terra dovunque saranno, si condanni in libre cinquanta di denari, e niente di meno vogliamo che lassi le cose occupate ogni volta che gli sarà intimato, e prohibito da detta Communità, ò dal Giudice di d.a Terra. E caso che non restituisse alla Communità in termine assegnatoli dalla Com.tà ò dalla Curia, oltra la pena detta di sopra cada in pena di dieci soldi ogni giorno che non restituirà detti beni. Nientedimeno vogliamo però che se alcuno vicino al suo vicinato, che tiene pigliasse et occupasse qualche cosa della Communità di poca quantità non cada in pena alcuna ne si possa procedere contro di lui senza querela de Priori e Massari di d.a Terra.

Della pena di chi turbarà Alcuno nel suo possesso ______ R.ca 100

Accio si remedij alla insatiabile cupidigia et avaritia, et accio si rimovino li scandali che possono succedere ordiniamo che nessuna persona ardischi disturbare, ò in modo alcuno molestare, et inquietare alcuno nella sua pacifica posesione ò in casa: verbigratia zappando, arando, entrando, occupando, ò facendo altra cosa contra la volontà del Padrone, et chi contrafarà si condanni in libre cinquanta per qual si voglia volta, e debbia lasciare li beni occupati.

Della pena di chi si administrà ragione da se stesso ______ R.ca 101

Accio si viva con timore della giustitia, et accio nissuno faccia torto all'altro ordinamo che niuna persona di tanta autorità, et arrogantia ardisca di farsi la giustitia da se stesso verbigratia toglien-

fi

per forza all debitore il ferraiolo o la cappa la berretta cappello o danari, et altre cose che il debitore portasse, o pure le robbe della sua casa, della possessione, o parti, fa giustitia da sé, e chi contra farà si condanni in libre cinquanta di denari, per qualsivoglia volta oltre la restitutione della robba tolta per forza.

Della pena di chi commetterà il furto — Rca 102

Acciò si levi dalla presenza e commercio dell'huomini i nimici della natura humana, che non tien conto della conscienza, ordinamo che niuna persona di qualsivoglia conditione ardisca di robbare la robba d'altri. al valore di cinque soldi in su sino in dieci e chi contrafarà si punisca ipso facto in libre cinque di denari. et se alcuno rubbarà la valuta di dieci soldi in su sino a vinti si condanni in libre dieci di denari. et se alcuno toglierà il valore di vinti soldi in su sino in libre cinque si condanni in libre vinti cinque di denari. et se alcuno rubbarà il valore di cinque libre in su sino alla somma di dieci libre si condanni in libre cinquanta di denari. et se alcuno rubbarà il valore di dieci libre sino in vinticinque si condanni in libre cento di denari. per ciascuna volta et in ogni furto sia obligato rifare il danno al doppio. et se alcuno rubbarà il valore di vinticinque libre in su si condanni dal Superiore in maggiore nella pena legale conforme gli parerà e piacerà

Della pena di chi commetterà Ingendio — Rca 103

Acciò si tenghi a freno l'ira e l'impeto delli huomini temerarij, e maligni, vogliamo, et ordinamo che niuna persona di qualsivoglia grado ardisca con animo adirato, e pensatamente fare ne far fare incendio, ò fuoco nei beni d'altri nel valore di cinque soldi in su sino in dieci, e chi contrafarà si condanni subbito in cinque libre di denari. et se alcuno attaccarà dal valore di soldi dieci in su sino a vinti si condanni in libre dieci di denari et se alcuno darrà fuoco come di sopra dal valore di vinti soldi in su sino alla somma di cinque libre si condanni in libre vinticinque et se alcuno darrà fuoco per il valore di cinque libre in su sino in dieci libre si condanni in cinquanta di denari, et se alcuno darrà fuoco come sopra per valore di dieci libre in su sino alla somma di vinticinque libre si condanni in libre cento di denari per ciascuna volta oltra il resarcimento del danno dato al doppio, et se alcuno darrà fuoco ne beni d'un altro come sopra in facto e per tutto sia condannato nella pena legale ad arbitrio del Superiore. Vogliamo però che li attinenti

non con-

non con arte ma a caso da esso fuora nella robba d'Altri non sia tenuto a pena alcuna ma solamente alla emenda del danno dato.

Della pena di chi commettera fraude contro il Commune di Arrone ———— R.ca 104

Di più vogliamo et ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia grado come sopra ardisca fare ne commettere fraude, ò inganno alcuno contro la Comunità d'Arrone. Verbi gratia defraudargli il denaro, il grano et altre cose mobili di detta Comunità, e chi contrafarà si condanni in libre vinticinque di denari ciascuna volta.

Della pena di chi s'opporrà dalla Corte d'Arrone ———— R.ca 105

Di più vogliamo, et ordinamo che niuna persona di qualsivoglia grado come sopra ardisca impedire, et opporsi alla Corte d'Arrone nelle esecutioni fatte giustamente, è di opporsi al Vicario et Massari nel esigere i cottimi, i datij et altre entrate della Comunità, e chi contrafarà si condanni in libre vinticinque di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi si parte di Palazzo sensa licenza della Corte ———— R.ca 106

Di più ordiniamo che niuna persona come sopra essendo rattenuta nel Sala del Pal.zo dalla Corte d'Arrone per causa di qualche debito ò pena da pagarsi ardisca andar via, e partirsi da d.o Palazzo senza licenza della d.a Corte, e chi contrafarà si punisca subbito in libre dieci di d.ri

Della pena di chi rompe le Carcere è n'esce ———— R.ca 107

Di più ordinamo che se alcuno di qualsivoglia conditione fosse fatto prigione nelle carceri della Comunità d'Arrone come sarebbe a dire nella Torre, ò Torrione della Chiesa di S. Giovanni ò in altro luogo assegnato per carcere dalla Comunità d'Arrone, ardisca ò presuma rompere detta prigione et uscirne per forza, et occultamente, e chi contrafarà si condanni in libre cinquanta di denari per qualsivoglia volta, e nella medema pena si condanni chi sarrà complice in simil caso, ò porgerà aiuto.

Di chi fa l'usura contro il prossimo ———— R.ca 108

Di più ordinamo che niuna persona come sopra fare usura contro il prossimo suo, è chi contrafarrà si condanni in libre cinquanta di denari per qualsivoglia volta: e sia tenuto restituire tutto quello che haverà acquistato per usura, et in tal caso à quanto persone si debbia credere alle quali per d.o Usuraio haveranno fatto l'usura.

Della pena di chi caua è trsmuta li termini ———— R.ca 109

Di più vogliamo che niuna persona di qualsivoglia conditione ardisca

ardisca in modo alcuno levare, ò tramutare da un luogo ad un altro li termini posti, e messi tra le possessioni vicinali, quanto communali, e chi contrafarrà si condanni, e si punisca in libre cinquanta di denari per qualsivoglia volta.

Di chi occupa ò tramuta le strade — R.ca 112

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia grado ardisca d'occupare, impedire, ò mutare le strade publiche, e le vie, tanto vicinali, quanto communali, senza licenza della Communità d'Arrone, e chi contrafarrà si condanni in libre venticinque di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi rompe ò guasta le mura delle porte d'Arrone — R.ca 113

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia stato ardisca in modo alcuno rompere ò guastare le mura della Terra, ò porte, ò torre, e torrione di detta Terra, e chi contrafarrà si condanni in libre cinquanta di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi fa violenza al portinaro d'Arrone — R.ca 114

Di più ordiniamo che niuna persona di tanta superbia, ò insolenza ardisca di far violenza al Portinaro delle porte della Terra, e toglierli per forza le chiavi di dette porte per aprirle, ò usarne contro la volontà del Portinaro, e chi contrafarrà si condanni in venti libre di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi aliena i lavoricci della Communità di Arrone alli forastieri R.ca 115

Di più ordiniamo, Acciò la communità d'Arrone sia vera, e legittima Sig.ra e Patrona de suoi beni, et acciò per li tempi d'avenire stante la vendita de lavoricci di detta Communità da farsi à forastieri per l'huomini di detta Terra, non perda le sue attioni, e giurisditioni. che niuna persona di qualsivoglia grado conditione ardisca in modo alcuno di vendere, ò impegnare, ò alienare li lavoricci che tenesse, ò havesse à cottimo dalla Communità d'Arrone, à forastieri e non habitanti ancorche Cittadini di Spoleto e chi contrafarrà si condanni in libre cento di denari per qualsivoglia volta. e nella medesima pena si condanni il forastiere che comprarà ò havesse comprato detti lavoricci. Se non li lasciarà e renderà à detta communità e se alcuno per il passato havesse venduto detti lavoricci debbia esser tenuto ricomprarli in termine di quattro mesi doppo la publicatione del presente statuto sotto la predetta pena et in tal caso vogliamo che il Padre sia obligato per li figliuoli, e quelli per il Padre, e li fratelli per li fratelli ancorche morti, li quali havessero venduto ò impegnato.

insegnato detti lavoricci. Anzi di più se in detto termine non ricompre ranno detti lavoricci come s'è detto. Vogliamo che rimanghino nelle mani della comunità d'Arrone li detti lavoricci, di modo che li vendi[tori] si privino affatto di detti lavoricci, assieme con li compratori forastieri; e se detti compratori forastieri faranno resistenza in rendere detti lavoricci comprati si condannino in doppia pena e che molestino, e gli si tolgano le loro bestie ogni volta che entraranno a lavorare detti lavoricci.

Della pena delli forastieri che fanno l'esecutione nel terr.º d'Arrone — Rca. 113

Di più ordiniamo che niun forastiere, o estraneo, tanto officiale come altra persona privata ardisca venire nel territorio d'Arrone, à fare alcuna esecutione, o preda di qualche bestiame, senza occasione de maleficij, quanto gli danni dati, e cause miste senza espressa licenza del superiore maggiore, e chi contrafarà si condanni in libre cento di denari per qualsivoglia volta.

Della pena de forastieri che si oppongono alla Corte di Arrone — Rca. 114

Di più ordiniamo che niuno estraneo o forastiere ardisca di opporsi o far resistenza alla Corte d'Arrone, non permettendo di lasciarsi pigliare il pegno, e lasciarsi fare l'esecutione, mentre la detta curia andasse facendo detta esecutione per il territorio d'Arrone, e chi contrafarà si condanni in libre cinquanta di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi provoca alcuno a rissa — Rca. 116

Di più ordiniamo che se alcuno sfidasse o provocasse un altro à rissa ò contesa, se quello che provoca sarrà armato di qualche sorte di armi si condanni in libre venti di denari, se sarrà senza armi si condanni in libre dieci per qualsivoglia volta.

Della pena di attacca bollettini ò corna alla porti d'Altri — Rca. 115

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia grado ardisca attaccare cartelli, cartelli, ò altre cose infami, come le corna, alla porta del compagno, o altrove macchiandola sua fama, et honore, e chi contrafarrà si condanni in libre vinticinque per qualsivoglia volta.

Della pena di chi non prova l'accusa — Rca. 118

Di più ordiniamo che se alcuno accusarà un altro avanti la Corte d'Arrone, e non provarà l'accusa fatta nel termine che gli assegnarà il Giudice, si condanni nella medema pena della quale doverebbe esser condannato il denuntiato.

Se

Della pena di chi rompe la pace ò la tregua ò la fede — R.ca 119

Di più ordinamo che niuna persona di qualsivoglia grado ardisca rompere, ò violare la pace fatta, e la tregua che havesse con altri, e chi contrafarà si condanni in libre centocinque di denari per qualsivoglia volta oltra la pena conventionale che sta nello instrumento della pace, et chi romperà la fede data nelle mani del Vicario, ò Massari che pigliano il nome della Communità d'Arrone si condannino in libre cento di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi domanda il debito già Pagato — R.ca ~~119~~ 120

Di più ordinamo che niuna persona ardisca domandare il debito già pagatogli, avanti la corte d'Arrone, e chi contrafarà si condanni in libre dieci di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi rompe la porta della Casa d'Altri — R.ca 121

Di più ordinamo che niuna persona come sopra ardisca con animo irato rompere le porte ò fenestre delli altri, e chi contrafarà si condanni in dieci libre di denari per ciascuna volta.

Della pena di chi robba ò guasta l'Arne dell'Api — R.ca 122

Di più ordinamo che niuna persona come sopra ardisca di robbare guastare ò sopprimere l'usciame dell'Api del compagno e chi contrafarà si condanni in libre vinti di denari.

Della pena del balio che riporta false citationi — R.ca 123

Di più ordinamo che se il Balio della Communità d'Arrone riportasse citationi false, e non realmente vere, come è obligato overo commettesse qualche altra fraude nel suo officio, si condanni in dieci libre di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi non paga il cottimo ò decima al comune d'Arrone — R.ca 124

Di più ordinamo che ogni cottimario della Communità d'Arrone tanto terrazzano come forestiero, sia obligato, e debbia a requisitione del Vicario e Massari dare, et effettivamente pagare il cottimo ò decima alla Communità per tutto il mese d'Agosto, e chi contrafarà si condanni in libre vinticinque di denari per qualsivoglia volta. Et li cada in pena di cinque soldi per ogni giorno che tardarà passato detto tempo. Vogliamo però che non si possi procedere dalla corte senza licenza de Vicarij e Massari che devono dare la querela, et accusa.

Della pena di chi da aiuto alli mal Fattori ——— Rub.ca 124

Di più ordinamo che se alcuno darà in qualche modo aiuto, consiglio, ò fauore con fatti, ò con parole à qualche malfattore, ò delinquente si condanni nella metà della pena, nella quale fosse condannato il delinquente del comesso maleficio per qualsiuoglia uolta:

Della pena di chi fa case ò focacce ò legna per fornaci nella selua del malanotte, e chi taglia altri Alberi ——— Rub.ca 126

Per ben publico, e decoro, et decorente opportunità della comunità d'Arrone e per honore et ornamento delli Sig.ri Priori et altri Cittadini della Ill.ma Città di Spoleto per il presente nostro statuto, e per la legge municipale. Vogliamo, ordinamo, e commandamo che inuiolabilmente si osserui. che niuna persona tanto d'Arrone, quanto d'Altro luogo di qualsiuoglia grado stato, e conditione ardisca in modo alcuno legnare, e tagliar legne nella selua, come per esempio far le case focacce, ò tagliare d'alberi per la fornace ò altra tagliatura grande di alberi da uinti albori grandi in su, e chi contrafarà si condanni in libre cento di denari qualsiuoglia uolta. et se alcuno come sopra ta-gliasse le legna per uso del suo focolare si condanni in libre dieci per qualsiuoglia uolta. et se alcuno come sopra nella medema selua. tagliasse qualche arbore grande. si condanni in libre cinque di denari per qualsiuoglia arbore, e qualsiuoglia uolta: et se alcuno in detta selua tagliasse ò facesse qualche forcone, ò pertica si condanni subito in soldi uinti per qualsiuoglia pertica, e qualsiuoglia uolta. et se alcuno in detta selua tagliasse qualche ramo uerde si condanni subito in soldi dieci. per qualsiuoglia ramo ò frasca, e qualsiuoglia uolta. et se alcuno in detta selua facesse pali. si condanni. in soldi cinque per qualsiuoglia pallo per ciascuno, et se alcuno come sopra nelle ragnatore di detta selua tagliasse. qualche arbore grande, si condanni in libre dieci di denari. qualsiuoglia uolta, e qualsiuoglia arbore grande e Vogliamo che sia lecito accusare à qualsiuoglia huomo di fede con il giuramento, et si creda alla sua parola. purche accusarà un giorno sicuro. nel quale il delinquente accusato hauerà peccato, e l'accusatore sempre debbia accusare dentro. e si tenghi secreto se però uorrà. Sia lecito però à quelli che haueranno ragnatore in detta selua di tagliare le spini ò ramicioli, ò frasche, senza pena in riguardo di potere uccellare è megliorare la caccia di detta selua. Li confini di detta selua siano questi: incominciando dalla falda di detta selua fino alla uscita della piscina o uero peschiera et andando come ua

Si parla della selua di malanotte.

La

la Selua sopra detta per linea uicino alli beni delli heredi de Gentile di Arrone, e li beni dell'Hospedale sino alla strada del Romaschone gli, e dal detto luogo andando in su continuamente per la strada publica che ua uerso piedilugo sino à quel luogo che communemente si dice li frassinelli et andando in su per mezzo di detti frassinelli sino alla cima una uolta di Fonella e dal detto luogo sino alla Valle de Molinari e descendendo per detta Valle sino nanti alle stragnatore del Colle uinti pertiche, ò passi sino alla strada che ua in Fabriano saltando per li uerso detto Colle, e dal detto luogo scendendo in giu sino alla pianura uicino alli beni delli heredi di Antonio Annunzio di Arrone.

Della pena di chi taglia legna nella Selua del licinetto ——— R.ca 127

Similmente uogliamo et ordiniamo che niuna persona tanto di Arrone, come forestiera ardisca fare, ò far fare cerchi ò fascine ò tagliare d'Arbori per fornaci nella Selua del licinetto e chi contrafarrà si condanni in libre cinquanta di denari per qualsiuoglia uolta. Vogliamo ancora che in niun modo sia lecito ad alcuno tagliare arbori uicino al Colle di detto licinetto uerso la Valle di Fabriano per uinti passi e chi contrafarrà si condanni in dieci libre di denari per qualsiuoglia uolta. Li confini di questa Selua siano questi cominciando alla Pialetta di Fabriano et andando in su per il Colle sino in cima di detto monte e dalla detta cima scendendo giu per il colle uerso la Chiesa di S. Francesco doue si và descendendo sino alla capella della Mad.ra dello Schioppetto, e dal detto luogo tornando in dietro includendoui detta Selua sino alla pialetta di Fabriano

Della pena di chi taglia legna uicino alli ragnatori del Comune di Arrone ——— R.ca 128

Di più ordinamo che niuna persona ardisca tagliare legna uerde uicino alle stragnatore di Colle Croce, e di Colle licino per uinti passi di qua, e di là, e chi contrafarrà si condanni in libre dieci di denari qualsiuoglia uolta: e se alcuno in dette stragnatore taglierà qualche Arbore grande si condanni in libre cinquanta di denari: e se alcuno taglierà qualche ramo di detti arbori si condanni in soldi uinti per qualsiuoglia ramo. E se alcuno taglierà qualche legname uicino alle stragnatore della communità per dieci passi si condanni in libre dieci di denari, e se taglierà qualche arbore grande in dette stragnatore si condanni in detta pena e se taglierà rami si condanni in soldi uinti per qualsiuoglia ramo, e ciascuna uolta.

Della pena di chi taglia legna nella Selua della Stremarina ——— Rca 129

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca fare cese, focaracie, ò ta
gliare d'Arbori per fornaci nella Selua di Rosmarino, e chi contrafarà
si condanni in libre cinquanta di denari per qualsiuoglia uolta. Li
confini di detta Selua saranno questi cominciando da piede uicino
li beni di Giacomo di Paolo e salendo su per mezo del fossato del fonte
della pace sino alla fonticella di detta selua. e dal detto luogo scendendo
da un lato uerso Rusciano sino al piano del acqua dello Schioppo Corua
ro. ricco per il colle di Rosmarino scendendo doue cala l'acqua

Della pena di chi taglia legna nella selua dello Schioppo Coruaro ——— Rca 130

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca fare cese ò focaracie nel
la Selua dello Schioppo Coruaro, e chi contrafarà si condanni in libre
cinquanta di denari per qualsiuoglia uolta. Li confini di detta Selua
siano questi: Cominciando da piede dell'Vltimo frassinello in su
uicino uicino li beni di Fran.co Celi(?) di Arrone. uerso Arcuola e
dal detto luogo salendo in su per detto frassinello sino alla strada supe
riore. e dal detto luogo andando in cima dello Schioppo Coruaro, e da
quello scendendo per il colle uerso la fonte di Vallecupa doue cala
l'acqua fino alla pianura, ò fontanelli ò fontanelle. Vogliamo ancora
che se a siano tagliare arbori per fornace in detta Selua si condanni
nella medesima pena per qualsiuoglia uolta

Della pena di chi taglia legna nella Selua della Vallicola ——— Rca 131

Di più ordinamo che niuna persona ardisca fare cese, ò focacie, ò legna
per fornace nella Selua delle Aragnatore della Vallicola. e chi contrafarà
si condanni in cinquanta libre di denari per qualsiuoglia uolta, e chi
taglierà legna in dette Aragnatore e da dieci passe di là dalle dette
Aragnatore uerso la Selua. si punisca in libre dieci di denari. Li con
fini di detta Selua cominciando da un lato uerso il cerreto uicino li
beni delli heredi di Cherubino di Arrone. dal capo uicino alli heredi
di Euangelista di Thomasso di Casel di Lago dal altro lato uerso la
Vallicola, uicino li Lacunicelli delli heredi di Euangelista Seni(?) Lorenzo
di Arrone. da Piede uicino alli beni della Chiesa di S.ta Maria d'Arrone.

Della pena di chi taglia legna nella Selua del Macello ——— Rca 132

Di più ordinamo che niuna persona come sopra ardisca fare ò far
fare. cese ò focaracie, ò tagliar legne per fornace ò altra taglia
mia(?) grande. di Arbori di uilloti(?) arbori grandi in su. nella Selua
del Macello. in un solo spatio di detta Selua. E chi contrafarà
si condanni in libre cento di denari per ogni uolta. e le quali che la
[illegible]

[illegible] tagliasse le legne verde in detta selva, per le legne si condanni de fatto in libre [illegible] di denari qualche sia [illegible] di Arrone per qual sivoglia volta. E vogliamo che se alcuni forastieri in modo alcuno legnasse in detta selva si condanni de fatto in libre dieci di denari per qualsivoglia volta, e qualsivoglia arbore che haverà tagliato dal pedicone, et per qualsivoglia fascio o soma di legne tanto verdi quanto secche. E sia lecito a qualsivoglia di Arrone accusare i delinquenti con giuramento e si creda in [illegible] detto, et alla sua parola, et habbi la quarta parte della pena, et possi fare il pegno alli forastieri delinquenti che si ritrovaranno in detta selva e condurre le loro bestie in Arrone e consegnarle alla corte di detto luogo. Li confini di detta selva saranno questi cominciando da piede de l'ultimo frassinello [illegible] [illegible] di Rusciano, et andando in su per mezzo di detto frassinello fino alla cima confinante al piano di campagna, dal detto luogo andando dove scorre l'acqua fino alla forca di [illegible] e dalla detta forcha calando per il [illegible] fino alla pianura sotto il [illegible] includendoci dentro detta selva. Vogliamo di più che se alcuno come sopra tagliarà legne tanto in detta selva come in altre come sopra nelli altri capitoli reservati, e non si [illegible] che gli si facesse pagare la pena dalla curia in riguardo et per caggione o causa di qualche privileggio che quello ha, allhora in quel caso sia lecito a ciascuno a suo beneplacito [illegible] e [illegible] le figliole di Arrone, et habitanti tagliar legne in dette selve reservate senza incorrere in alcuna pena. Non vogliamo però che per questo questo presente statuto si annulli, ma che sempre vaglia, e resti nella sua forza e valore.

Della pena da radoppiarsi nelli Maleficij R.ca 132

Di più ordinamo che tutte e singole pene pecuniarie nominate e scritte in tutti e singoli capitoli del presente statuto ne i casi infrascritti per cause criminali si debbiano raddoppiare, [illegible] li maleficij e delitti se commetteranno nella [illegible] della chiesa nel Palazzo della comunità nella piazza publica di Santa Maria, di notte tempo in persona de Sacerdoti in persona della villa d'Arrone in persona del Vicario et Massari e del Camerlengo della Terra d'Arrone in persona de Parenti, e li [illegible] quereleranno nella Corte d'Arrone. Vogliamo però che dette pene non si possino raddoppiare se non una volta ancor che concorressero più casi e maleficij

Che tra li Cognionti non si possi procedere nelli maleficij senza querela — R.ca 134

Di più ordiniamo che tra padri, e figlioli, fratelli e sorelle e zij e Nepoti: et altre persone congiunte: sino in terzo grado li quali non ancora haueranno diuiso fra loro, ouero ad un pane et ad un vino non si possi procedere dalla corte in casi criminali senza querela et accusa della persona ingiuriata, e se si procedesse, non vaglia.

Che non sia tenuto à pena alcuna chi castigarà un cogniunto à corret.e R.ca 135

Di più ordiniamo che se alcuno semplicemente correggerà con parole, ò con fatti alcuna persona sua parente, ò figliolo di un altra persona non congiunta non sia obligato à pagare pena alcuna, purche lo facci per modo di correttione.

Del beneficio delli minori nel pagar la pena nelli Maleficij — R.ca 136

Di più ordiniamo che li minori di quindici anni, e li maggiori di dodici in cause criminali non siano obligati pagare se non la metà della pena che incorreranno li minori di dodici e li maggiori di sette anni siano tenuti alla quarta parte della pena, e non più li minori di sette, non siano tenuti à pena nessuna criminale.

Se Alcuno sarà insultato possa difendersi senza pena — R.ca 137

Di più ordiniamo che se alcuno sarà assalito da un altro, e nel difendersi facesse qualche maleficio per sua difesa non sia obligato à pena alcuna, purche quello che sarà assalito non facesse il maleficio contro l'aggressore doppo qualche spatio di tempo ma solo sia lecito all'assalito nel tempo in che lo difendersi, e percuotere il malfattore quanto à quello parerà giusto.

Dello spergiuro che si fa respondendo ad alcun processo — R.ca 138

Di più ordiniamo che se alcuno inquisito nel respondere à la accusa fatta contro di lui farà un giuramento falso per sua difesa non possi esser punito dalla curia d'attione del giuramento.

Del modo di Accusare, è di ritogliere l'Accusa — R.ca 139

Di più ordiniamo che se alcuno sarà ingiuriato da un altro possi in termine di tre giorni accusare il delinquente doppo il delitto commesso. E possino accusare li parenti per li figlioli, fratelli, e zij ingiuriati, purche stiano in comune, e se non accusaranno in detto termine non possino più accusare. E l'accusa data la possino revocare e cassare in termine di tre altri giorni, e se non la cassaranno in detto termine non possino più cassarla.

Del beneficio d'Ammettersi nelli Maleficij — R.ca 140

Di più ordiniamo che se alcuno accusato in cause criminali confessarà il delitto al Giudice gli si diminuisca la quarta parte della pena in riguardo della confessione fatta; e se haverà la pace con l'ingiuriato gli si diminuisca l'altra quarta parte della pena. E se pagharà la pena in termine di dieci giorni doppo che sarà condannato, gli si diminuisca l'altra quarta parte della pena nella quale di giustitia fosse condannato, qual diminutione vogliamo che debba farsi in questo modo, cioè che sempre si diminuisca la quarta parte di quello che resta alla parte diminuita della prima e seconda diminutione della pena.

Della pena di chi entra, et esce altronde che per la Porta d'Arrone — R.co 141

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia stato, grado e conditione ardisca entrare ò uscire per altra parte che dalla porta, overo porticella della terra d'Arrone, e chi contrafarrà si condanni in libre dieci di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi sturba il Conseglio à Areca del comune d'Arrone — R.ca 142

Di più ordiniamo che niuna persona tanto del conseglio come che no ardisca sturbare interrompere sollevare e mettere sottosopra il conseglio, ò arenghe generali della Comunità, ò di stituire proposte di detta terra fuor di conseglio in qualsivoglia luogo e chi contrafarrà si condanni in libre dieci di denari.

Della pena di chi entra in Casa d'altri contro la uolontà del Padrone — R.ca 143

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca entrare in casa d'altri contro la volontà del Padrone, e chi contrafarrà si condanni in libre dieci di denari; e se alcuno starrà alla porta per impedire quello si dice in casa d'altri, ò chiuderà la porta di casa contro la volontà del Padrone si condanni subbito in cinque libre di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi disigilla la casa sigillata dalla Corte d'Arrone — R.ca 144

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca dissigillare ò aprire la porta di casa tanto sua quanto d'altri sigillata dalla corte d'Arrone senza licenza di essa, e chi contrafarrà si condanni in cinque libre di denari per qualsivoglia volta.

Di più

Della pena di chi da la burla ad Altri — Rca: 145

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca beffegiare alcuno con le mano facendoli le fica, e porri, ò fargli la bocca torta o la linguaccia, ò altri beffegiamenti simili; e chi contrafarà si condanni in venti soldi per ciascuna volta.

Della pena di chi si oppone al Balio della Corte d'Arrone — Rca: 146

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca di opporsi al Balio in cause giuste, e negargli il pegno, e chi contrafarrà cada in pena di venti soldi per ciascuna volta.

Della pena di chi non comparisce essendo chiamato dalla Corte d'Arrone — Rca: 147

Di più ordiniamo che se alcuno sarrà citato dal Balio per commissione della curia, e non comparirà nel termine assegnatoli dal Balio, si condanni de facto in venti soldi per qualsivoglia volta. Vogliamo però che la citatione si facci personalmente, ò in casa di lui volte.

Della pena di chi non accetta l'offitio al quale è stato eletto — Rca: 148

Di più ordiniamo che se alcuno sarrà cavato, e publicato dal bussolo della comunità per qualche offitio carico di Vicariato, quanto di massari ò camerlengo, ò fosse eletto stimatore della comunità, purché sia atto e sufficiente, e non habbi altro impedimento, e non vorrà accettare l'offitio al quale sarrà deputato, si condanni in libre venti di denari per qualsivoglia volta, e oltre la detta pena sia obligato nondimeno dare, ò pagare alla comunità dui fiorini della Marcha.

Della pena di chi induce l'acqua nella possessione d'altri — Rca: 149

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e conditione mandare l'acqua nella possessione d'altri contro la volontà del padrone, e chi contrafarà si condanni in libre cinque di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi mett il grano d'altri — Rca: 14[illegible]

Di ordiniamo che niuna persona ardisca mietere, e portar via il grano d'altri, e chi contrafarà si condanni in libre cinque di denari per qualsivoglia volta, e risarcisca il danno fatto al padrone al doppio.

Di.

: Della pena di chi compra liberi li lavoratori del comune d'Arrone — R.ca: 151

Di più ordinamo, acciò che non resti impunito errore alcuno delitto, e maleficio, tanto in cause minori, quanto in minime e miste, et acciò il delinquente non goda delli suoi errori et ciascuno si renda più audace della sua malavità, che il podestà del giudice di Arrone possi procedere et inquirere in cause straordinarie, e miste per inventione d'accusa et inquisitione. E vogliamo che si creda al giudice nelle sue inventioni senza eccettione alcuna.

Lib.o 4.o: Delle cause straordinarie e miste — R.ca: 152

Della pena di chi non riguarda la festa de santi

Primieramente vogliamo, et ordinamo, che li giorni festivi dedicati a Dio benedetto, e suoi santi si distinguino dalli altri giorni, che niuna persona di qualsivoglia grado ardisca lavorare, ne fare, ne far fare essercitio et opera alcuna manuale, o in qualsivoglia modo di guadagno per se, o per altri nelli giorni festivi e solennità infrascritte. Cioè in tutte le domeniche in tutte le feste di Maria sempre Vergine, in tutte le feste delli dodeci Apostoli [illegible]. Nel Natale del Sig.re Nella festività di S. Stefano. nella festività delli Innocenti nella festività di S. Silvestro della circoncisione del Sig.re Nella pasqua della Epifania. e di San Ponziano Martire. Nella festività di S. Antonio Abbate In tutti li giorni di venerdì del mese di marzo. nel giorno del venerdì santo nella Pasqua di resurrettione del Sig.re con li altri doi giorni seguenti nella festività di S. Pietro Martire nella festa di S. Marco di Santa Croce di Maggio nella solennità della ascensione del Sig.re Di S. Bernardino da Siena nella solennità della Pentecoste con li doi giorni seguenti nella natività di S. Gio. Batta Nella festa di S. Lorenzo di S. Angelo di settembre di S. Francesco, di S. Calisto e di tutti li Santi Nella festività di S. Martino di S. Catarina di S. Lucia. E chi contrafarà cada in pena di soldi quindeci per qualsivoglia, e qualsivoglia colpa. Sia lecito però ad ogniuno portare, o far portare [illegible] grani grandi [illegible] fabriche [illegible] robbe che stassero in pericolo di perdersi per diluvio delle acque o de soldati, o altri furti, senza pena alcuna.

Della pena di chi giuoca à giuoco proibito —— R.ca 153

Di più statuimo, et ordinamo, accio si raffrenino tante et dia=bolice bestemie come ancora il tempo che si perde nel giocare che niuna persona ardisca giocare ad alcun gioco prohibito cioè al gioco delle carte, e dadi. e chi contrafarà si condanni in libre sei di denari qualsivoglia volta, e nella medema pena incorra chi prestarà le carte e dadi, e le casa da giocare e giocandosi di notte si raddoppi la pena, e sia lecito allo offitiale togliere i denari alli giocatori quali saranno in giuoco. e nella medema pena incorra chi prestarà li denari à fare giocare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per ciascuno giocare à bibiffero [illegible] [illegible] in ogni tempo senda bestem=mia. Vogliamo ancora che in ogni tempo sia lecito à ciascuno giocare a detti giochi pur che sia il valore di un giorno per ciascun giocatore purche non bestemino di più sia lecito à cias=cuno giocare ad ogni gioco senza pena nella natività di Nostro S.re con otto giorni sequenti. senza bestemia di più sia lecito à ciascuno giocare nel mese d'Agosto ad ogni gio=co con licenza [illegible] della Curia d'Arione.

Della pena di chi porta arme —— R.ca 154

Di più ordinamo per nel portar delle Armi facilmente si commettono de delitti che niuna persona di qualsivoglia stato ardisca portare qualsivoglia sorte di armi dentro la terra d'Arione e per il Borgho di detta terra, se non fosse per pas=saggio, e chi contrafarà si condanni de facto in due libre di denari per ciascuna volta. e se alcuno portarà armi nella Chiesa, ò nel Palazzo della Communità. si condanni de facto in libre sei di denari per qualsivoglia volta. quali armi saranno armi offensive, e prohibite.

Della pena di chi appoggia Arme alle Mura delle Chiese —— R.ca 155

Di più ordinamo che niuna persona come sopra, terrazzano di Ar=rione, quanto forastiere. ardisca appendere armi alle mu=raglie della Chiesa quando si dicono le messe, et altri divi=ni offitij. cioè archibusciate, spontoni, giannetti, scarcioffe, pu=gnali venabuli, ò stiodi. et armi simili sotto la pena di sol=di venti per qualsivoglia volta.

Della pena di chi impedisce il Sacerdote quando Celebra —— R.ca 156

Di più ordinamo che se alcuno impedirà il Sacerdote nella messa et altri diuini offitij nella chiesa. si condanni de fatto in venti soldi per ciascuna volta.

Della pena di chi vende carne e salumi con pesi falsi ——— R.ca 157

Di più ordinamo che se alcun Beccaio, ò Macellaro, ò del sementario, ò Pizzicarolo ò altra persona venderà carne ò salume con pesi, ò bilancie false, ò darà il peso meno e non giusto cada in pena di venti soldi per qualunque volta.

Della pena di chi vende Grano ò Ligumi con Misure False ——— R.ca 158

Di più ordinamo che nessuna persona ardisca vendere sorte alcuna di grano, ò di legumi ne olive, ne vino, ne altre robbe et cose simili con misure false. e chi contrafarrà si condanni de fatto in lire cinque di denari per qualunque volta.

Della pena di chi non fa le guardie et opere del Comune ——— R.ca 159

Di più ordinamo che ogni Terrazzano sia obligato se sarà bisogno far le guardie di giorno, e di notte e fare l'opere della communità sotto pena di soldi XV per ciascuna volta.

Della pena di chi non viene a conseglio del comune d'Arrone ——— R.ca 160

Pena di chi non va al consegli — Di più ordinamo che ciascuno homo à foco sia obligato intervenire al conseglio della Communità mentre sarà bandito al solito. e chi contrafarrà cada in pena di dieci soldi di denari.

Della pena di chi consulta ò parla fuora delle proposte ——— R.ca 161

Di più ordinamo che in se venire nel conseglio alcuno parlare in quello fuor di proposito senza licenza del Vicario cada in pena di soldi quindici ciascuna volta per ciascuna persona.

Della pena di chi parte dal conseglio ò Arenga del comune d'Arrone R.ca 162

Di più ordinamo che se alcuno de Consiglieri partirà del conseglio avanti che fossero messi à partito tutti li consulti et tale cada in pena di soldi dieci per ciascuno e per qualunque volta.

Della pena di chi vende à magior prezzo di quel che vale ——— R.ca 163

Di più ordinamo che se alcuno venderà qualche cosa più di quello non vale, e più di quello che si vende communemente e generalmente si punisca de fatto in cinque lire di denari. verbi gratia se venderà alli huomini di Arrone [illegible] alli forastieri però si rimetta al suo arbitrio e sua conscienza. Et se alcuno prestarà ò darà denari ad altri sopra qualche cosa ò ne faccia il prezzo avanti il tempo si condanni nella medesima pena.

Della pena di chi caca ò piscia appresso la casa d'Altri _____ Rca: 164

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca cacare, pisciare ò fare altra bruttella avanti, è vicino la porta dell'altri e chi contrafarrà si punisca in vinti soldi di denari per qualsivoglia e ciascuna volta.

Della pena di chi salta ò giuoca nelle Chiese d'Arrone _____ Rca: 165

Di più ordiniamo che se alcuno saltarà ballarà ò giocarà à qual che gioco ò farà altra cosa disonesta nelle Chiese della terra si condanni in libre dieci di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi occupa le Chiese con qual che cosa inhonesta _____ Rca: 169

Di più ordiniamo che nessuno ardisca fare alcuna [illegible] nelle Chiese di detta terra, è quelle [illegible] occupare di alcuna sorte di legname ò con canepa, fieno, sassi, et altre cose non convenienti et inhoneste e chi contrafarrà si punisca in soldi vinti di denari per ciascuna volta. e doppo che gli sarà [illegible] dalli [illegible] della Chiesa, ò dal Piovano della dicta [illegible] non levarà dette robbe cada in pena di cinque soldi per qualsivoglia giorno che le si trattenerà.

Della pena di chi guasta ò accieca le fontane _____ Rca: 190

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca guastare ò attiurare le fontane dove possono bevere gli huomini come le bestie e chi contrafarrà si condanni in soldi [illegible] di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi impedisce le strade comunale ò Vicinale _____ Rca: 196

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca impedire le strade publiche, comunali [illegible] ò vicinali con sassi, [illegible] legname ò altra sorte d'impedimento, e chi contrafarrà si condanni in vinti soldi di denari per ciascuna volta.

Della pena di chi fa brutture nell'Andieno _____ Rca: 169

Di più ordiniamo che se alcuno cacarà ò farà qualche bruttura [illegible] nel [illegible] della terra cada in pena di vinti soldi di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi caccia nelle Selue d'altri _____ Rca: 178

Di più ordiniamo che nessuno ardisca uccellare nelle macchie ò selve delli altri con reti ò con il lume di notte tempo senza licenza del padrone e chi contrafarrà si condanni in vinti soldi di denari per qualsivoglia volta.

Di

Della pena di chi caccia Vcelli dalle reti d'Altri ———— Rca: 171

Di più ordiniamo che se alcuno scaccerà augelli dalle reti, o lacci delli altri, si condanni in soldi cinque per qualsivoglia volta, e qualsivoglia augello, o spezie, e sia obligato pagare el danno dato al doppio.

Della pena di chi alza i Martavelli, ò nasse d'altri ———— Rca: 172

Di più ordiniamo che se alcuno alzasse, e cavasse i martavelli o nasse altrui dall'acqua caschi in pena di cinque soldi di denari. e se dette cose se robbasse. si condanni secondo che parla lo statuto sopra in trattando del furto.

Della pena di chi mette reti nel retaro d'altri ———— Rca: 173

Di più ordiniamo che se alcuno metterà la rete over uccella già nel retaro altrui contro la volontà del Padrone, caschi in pena di dieci soldi di denari per ciascuna volta.

Della pena di chi amazza ò guasta le Bestie d'altri ———— R: 174

Di più ordiniamo che nessuna persona ardisca occidere bestie d'altri cioè bestie bovine, cavalline, muline, asinine e simili. e chi contrafarà si condanni in libre dieci di denari ciascuna volta e per ciascuna bestia. e sia tenuto rifare il danno al doppio e se alcuno guastasse in maniera dette bestie che il patrone di quelle per qualche tempo non se ne potesse servire, come per sanare; si condanni in cinque libre di denari; e sia tenuto al danno, ad insertione del patiente; e se alcuno occidesse bestie piccole e minute, come pecore capre porci, cani e simili si condanni in cinque libre di denari per qualsivoglia volta, e ciascuna bestia, e rifacci il danno al doppio.

Della pena di chi amazza ò prende galline ò Colombi d'altri ———— R: 175

Di più ordiniamo che nessuna persona ardisca uccellare i colombi o piccioni della palombara altrui, o pigliarli o uccidervi in modo alcuno. come ancho le galline et altri augelli domestici. e chi contrafarà si condanni in libre tre di denari per ciascun piccione, gallina, o altro augello.

Della pena di chi prende l'oua dal nido d'altri ———— R: 175

Di più ordiniamo che se alcuno toglierà l'uova di galline dal nido altrui si condanni in dieci soldi per qualsivoglia volta, e per ciascun uovo.

Di più

Della pena di chi getta sassi nelli tetti d'altri ———— R. 177

Di più ordiniamo che niuno ardisca gettare sassi nel tetto altrui e chi contrafarrà cada in pena di dieci soldi per ciasuna volta e ciasuna pietra che haverà gettato nel tetto, e se romperà le tegole del tetto si condanni in venti soldi di denari per ogni tegola rotta et emendi il danno al padrone delle tegole al doppio. e se alcuno salirà nel tetto dell'altri contro la volontà del padrone cada nella medesima pena.

Della pena di chi getta sassi nella possessione d'altri ———— R. 178

Di più ordiniamo che, nessuno ardisca gettar pietre ò altri impedimenti nella possessione altrui contro la volontà del padrone, ò nella strada publica, ò vicinale vicina a detta possessione. e chi contrafarà si punisca subito in cinque libre di denari e sia tenuto guastar dette pietre et impedimenti a requisitione del padrone sotto pena di soldi cinque per ciasun giorno che li starà doppo che gli sarà fatto sapere.

Della pena di chi leua Calce, ò sassi d'altri ———— R. 179

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca toglier pietre ò calce altrui contro la volontà del padrone. e chi contrafarà si condanni subito in cinque libre di denari per ciasuna volta et emendi il danno al doppio.

Della pena d'alcuna bestia che amazzasse bestia d'altri ———— R. 180

Di più ordiniamo che se per mancamento, colpa ò defetto del padrone qualche sua bestia ammazzarà un'altra bestia il padrone della bestia che haverà ammazzato l'altra si condanni in sessanta soldi di denari per ciasuna bestia uccisa, e sia obligato all'emenda quanto con colpa come senza colpa. e se guastasse detta bestia con colpa si punisca il padrone della metà di detta pena e sia tenuto all'interesse con colpa, ò senza colpa.

Della pena de forastieri che legnano nel teritorio d'Arrone ———— R. 181

Di più ordiniamo che niuno forastiero tanto habitante come d'altro luogo ardisca senza licenza della communità legnare ò far scale, pertiche, ò cerchi nel territorio d'Arrone, et chi contrafarà si condanni ipso facto in cinque libre di denari per ciasuna volta. e sia lecito à ciasuno d'Arrone accusare con giuramento e gli si creda, e possi condurre le bestie alla corte, e fare il pegno et havere la terza parte della pena.

Della pena di chi giuoca à Cuturella nel Borgo d'Arrone — R. 161

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca giocare a ruzzica ò cuturello in il borgo d'Arrone cominciando dalle Case delli heredi de Micheli andando fino in piazza della Chiesa di S.to Iacio d'Arrone, e chi contrafarà si condanni in cinque soldi di denari per qualsivoglia volta.

Della pena de Molinari che non tengono l'acqua nella forma del Molino — R. 163

Di più ordiniamo che il Molinaro del Molino dello Scoglio sia obligato contenere l'acqua nella forma del Molino fino allo storcitore dell'acqua nel [illegible] l'Otero in maniera che d.ta acqua non possi uscire dalla forma et andare per la strada; et il Molinaro del Molino da basso che è nel borgo debbia tenere l'acqua nella forma come sopra fino al d.o Molino dello Scoglio. E chi contrafarà si condanni ipso facto in tre soldi di denari per qualsivoglia volta con questa eccettione però che al tempo del diluvio [illegible]

Della pena del Molinaro che non fà buona farina — R. 164

Di più ordiniamo che il Molinaro che non farrà farina buona e recipiente e che riceverà oltra il debito per la sua mercede cioè de trentadue misure più di una misura si condanni in trenta soldi per ciaschedun volta è qualsivoglia misura che pigliasse di più del d.to numero e sia tenuto al danno et interesse del grano ò farina.

Della pena di chi storce ò leua l'acqua dalla forma del Molino — R. 165

Di più ordiniamo che qualunque togliesse ò storcesse l'Acqua dalla forma de Molini contro la volontà del padrone si condanni in tre soldi di denari per ciascheduna volta. Vogliamo però che sia lecito a ciascheduno senza pena pigliare, ò torcere un poco di acqua da detta forma per causa di adacquare gl'orti e di mandare l'acqua nelli viali delle Canape e questo si facci senza impedimento del Molini

Della pena di chi taglia legna nelle Cese d'altri — R. 166

Di più ordiniamo che li fornari e le fornare siano obligati et debbiano cuocere bene il pane e se per loro [illegible] ò mancamento il pane non fusse ben conditionato cadino in pena di soldi [illegible] per ciascheduno e qualsivoglia volta. E detti fornari e fornare habbino un pane per ciascheduno [illegible] per loro mercede e se ne toglieranno più: contro la volontà del padrone incorrino nella pena detta pena per ciascheduna volta. possino ancora havere un fallone per ciascheduna fornata

Della pena del fornaro che non cuoce bene il pane — R. 167

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca far legna [illegible] ò nelle selve d'altri proprie ò affittate e chi farrà altrimente si condanni in tre soldi di denari per qualsivoglia è qualsivoglia volta e rifacci il danno al padrone del suo proprio

Della pena di chi fa brutture nella forma del Molino — 188

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia conditione o dignità ardisca far e gettare nella forma de Molini l'immonditie lavandoci li panni et altre brut=
tezze cominciando dalla bottega di Giacomo fabro de Mirabelli dove s'aduna l'acqua da tenere fino a predi del prato dell'heredi di Paolo bonacorsi nel vocabolo
o chi farà altrimente si condanni in xx soldi di denari per ciascheduna volta, e se lo
Curiale in questo non procedesse contro tutti li delinquenti non possi proceder contro al=
cun altro a detta pena come sopra

Della pena di chi fa brutture nelle fontane infrascritte — 189

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca lavare panni ne far altre bruttezze nel
fonte di S. Giovanni nel fonte del Sambuco, nel fonte Murato o nel fonte dello
schioppetto o chi farà altrimente cada in pena di xx soldi per ciascheduna volta

Della pena di chi non scoparà la strada nelle festiuità infratte — 190

Di più ordiniamo che ciascheduno habitante d'Arrone o nel borgo sia obligato scopare
le strade avanti la sua casa e porter via ogni immonditia nella solennità del
corpus Domini avanti che si porti in processione il Sacramento per le strade con=
forme al solito et ancora nell'altre festività solenni: purche sia fatto avanti li
tocchi del tocco della Cità a commissione de Giudice

Della pena di chi porta uia legna d'altri — 191

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca togliere o porter via lo legno d'altri
fatte per uso del suo focolare o chi farà altrim.te si condanni subito in tre soldi
denari per ciascheduna volta, e ciascheduna soma: & se alcuno toglierà travi gran=
di accomodati o lavorati si condanni in cinque soldi di denari per qualsivoglia trave
che toglierà e chi toglierà li pioncoroccoli si condanni in tre soldi di denari per
ciaschun pioncoroccolo, e chi toglierà le pianche si condanni in soldi x. per qualsivo=
glia pianca, e chi togliesse li dedrenti o altri pezzi di legnami lavorati si con=
danni in soldi xx di denari e chi toglierà li forconi si condanni in soldi di cinque
o chi toglierà li pali si condanni in un soldo per ciascheduno palo e ciascheduna
volta e chi toglierà li mazzi di fassi di legne si condanni in x soldi di denari
per ciascheduna volta o ciascheduno mazzo: et in tutti li casi predetti risarcisse il
danno fatto al padrone al doppio

Della pena di chi nega il nome all'Offi.le d'Arrone — 192

Di più ordiniamo che nessuno negasse il suo nome o il nome di suo padre o de suoi
progenitori alli Officiali d'Arrone in qualsivoglia caso ipso facto paghi xx soldi
per ciascheduna volta

Di più

Della pena di chi ricusa di andare per ambasciatore ff. 193

Di più ordinamo che se alcuno sarà eletto per ambasciatore dalla communità, ò dal Vicario e Massari, e ricusarà di andare, si condanni subito in soldi vinti di denari, purche non habbi una legitima scusa, et impedimento, vogliamo però che habbi il suo salario, et li viatici, accio possi andare dove saria destinato.

Della pena di chi parla troppo nel conseglio di Arrone ff. 194

Di più ordiniamo che se alcuno parlarà troppo nel conseglio, e gli sarà stato interdetto il parlare et imposto il silentio dal Giudice ò Vicario, e non tacerà doppo la prohibitione si condanni subito in vinti soldi per ciascuna volta.

Della pena di chi vendegna avanti il tempo ff. 195

Di più ordinamo che niuna persona ardisca vendegnare l'uve di qualsivoglia sorte avanti la festa di S. Angelo del mese di settembre senza licenza del Vicario e Massari, e chi contrafarà si condanni in vinti soldi per ciascuna volta e ciascuna soma.

Della pena di chi canti avanti la Casa d'altri contro la volontà del padrone ff. 196

Di più ordinamo che niuna persona ardisca cantare ò sonare avanti la casa, ò finestra d'Altri contro la volontà del Padrone e chi contrafarà si condanni in vinti soldi.

Della pena di chi divertisce l'acqua dalle possessioni d'altri ff. 197

Di più ordinamo che niuna persona ardisca divertire, toglière ò levare l'acqua dalle possessioni altrui contro la volontà del Padrone e chi contrafarà si condanni in soldi vinti.

Della pena di chi coglierà armosina nel terr.° di Arrone ff. 198

Di più ordinamo che niun forastiere ardisca raccogliere nel territorio d'Arrone senza licenza del Vicario e Massari la qual licenza vogliamo che non si possi dare, se li forastieri non pagaranno qualche cosa determinata alla communità. e chi contrafarà si condanni in cinque libre di denari. e possi ciascuno di Arrone accusarlo con giuramento, e che si creda alla sua parola e ne habbia la terza parte della pena, e gli habbia lecito senza pena toglierli.

E che pigliassero detti forastieri e sia tenuta la [illegible] delle cose sud.e vogliamo che il Vicario faci bandire [illegible] nel principio di Maggio.

Della pena di chi taglia Olivi ò Viti d'altri — 199

Di più vogliamo che niuna persona ardisca con arte tagliare dal padrone li piantoni e viti d'altri; e chi contrafarà si punisca de facto in cinque lire di denari per qualsivoglia piantone, e vite, e chi taglierà li rami delle olive e viti cada in pena di venti soldi per qualsivoglia ramo; et emendi il danno fatto al doppio.

Della pena di chi taglia arbori fruttiferi di Altri — 200

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca tagliare dal piede piantoni di fichi di mela, e di cerase di noce di persiche et altri arbori fruttiferi e chi contrafarà si condanni in tre lire di denari, e se alcuno taglierà li rami di detti arbori cada in pena di dieci soldi; et emendi il danno al doppio.

Della pena di chi taglia arbori domestici d'altri — 201

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca tagliare dal piede le cerque olmi salci, et altri arbori simili non sui, et chi contrafarà si condanni subito in tre lire di denari, e se taglierà li rami di detti arbori cada in pena di soldi dieci per qualsivoglia ramo et emendi il danno al padrone al doppio.

Della pena di chi leva piante fruttiferi d'altri — 202

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca scappire, e portar via piante d'olive d'altri, contro la volontà del padrone, e chi contrafarà si condanni in lire tre di denari. e chi leverà e propagini delle viti d'altri. si condanni in venti soldi per qualsivoglia propagine. e chi cappirà e porterà via altre piante, o arbori fruttiferi. si condanni in venti soldi per ciascuna pianta, et emendi il danno al doppio.

Della pena di chi leva piante d'olmi ò di testoni d'altri — 203

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca cappire, e portar via piante di olmi, o oppij, et altre simili piante e chi contrafarà si condanni in soldi venti di denari per qualsivoglia pianta.

Della pena di chi fa strade malitiose — 204

Di più ordiniamo che nessuno ardisca passare per una possessione bandita, e farci la strada maliziosa contra la volontà del padrone. sotto pena di dieci soldi per qualsivoglia volta.

Della pena di chi leua apparate delle possessioni d'altri

Di più ordiniamo che se alcuno contro la uolontà del Padrone portasse uia li passoni o apparato della possessione altrui si condanni in libre dieci di denari; e chi separasse o semplicemente leuasse li passoni pertiche o apparato da detta possessione e non li portasse uia si condanni in dieci soldi per qualsiuoglia uolta.

Oliue Auanti tempo ff. 206

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca coglier le oliue altrui senza la licentia del Padrone e chi contrafarà si punisca de facto in libre cinque di denari per qualsiuoglia uolta et emendi il danno al Padrone duplicatamente e sia lecito al Padrone senza pena leuargli le oliue c'hauesse nella sua possessione.

Duplicationi nelli forestieri ff. 207

Di più ordiniamo che le pene tutte scritte et annotate in questo presente libro delle cause estraordinarie si raddoppiano e si debbano duplicare in persona de forastieri e non delli habitanti di Arrone ma li Cittadini della Città di Spoleto e li huomini de monte franco e li huomini di Castel di lago e li huomini di Buon Acquisto e li huomini di Polino in queste duplicationi non si trattini da forastieri ne forastieri habitanti d'Arrone e nel loro territorio e distretto giunte ne li luoghi detti di sopra e in ciascuno di essi li huomini d'Arrone non si trattaranno da forastieri; e se si trattaranno in simili cose. Similmente si trattino in Arrone li forastieri di detti luoghi.

Misure false ff. 208

Di più ordiniamo che niuna persona hoste o tauernaro o d'altra persona ardisca uendere il uino con misure false, e chi contrafarà cada in pena di trenta soldi per ciascuno, e ciascuna uolta, e ciascuna misura falsa e sia tenuto uendere il uino et in piena misura sino al fine sotto la detta pena e sia lecito a ciascuno accusarlo con giuramento con testimonio di uno e stiasi alla sua parola.

facultà [illegible] di [illegible]

Primieramente accio li huomini temino di esser puniti, et acciò non dan neggino il prossimo con la persona, ò con le bestie, donde ne potessero nasce re tra loro scandali e risse. Vogliamo che il notaio et officiale del danno habbia piena autorità di procedere ne danni dati per inventione, accusa et inquisitione da farsi per altri huomini, e si creda alle sue inventione, e quantione de danni dati senza altro testimonio.

210

Obligo di far gli accusatori [illegible]

Di più ordiniamo che il Vicario e Massari della terra d'Arione siano tenuti ogni anno avanti quindici giorni del mese di Agosto fare, e creare, e nominare al meno otto giurati, ò secreti accusatori del danno dato deputati ad ogni frutto sotto pena di venti soldi per ciascuno di loro quali vogliamo che siano scritti dal Cancelliere et habbino autorità e potestà di accusare e denunciare al Giudice tutti quelli che faranno danno principalmente nelli frutti et in specie alle uve. Vogliamo però che primamente detti secreti denunciatori debbano giurare di far bene il loro offitio senza fraude, et inganno, quali siano tenuti secreti, e si creda alli loro detti, et accuse e duri il loro offitio dal giorno che giuraranno sino al principio della vendemmie delle uve, e non più e facendosi altrimente, non vaglia.

211

Denuncia dell'inventione

Di più ordiniamo che l'offitiale del danno dato sia tenuto sotto vincolo di giuramento doppo l'inventione fatta del danno dato in termine di tre giorni denunciare e notificare, ò far notificare l'inventione del danno dato al patrone delli Animali che haveranno fatto danno ò fargli il pegno; e facendo altrimente l'inventione sia nulla.

21[illegible]

Pena delle bestie dalle biade, e bestiaglie

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno ne grano, orzo et abbrofrumento fave, et altri legumi di altri con bestie domine cavalli, e muli asini e simili ò vero con i porci dal giorno dal giorno che sarà seminato detto grano e legumi sino al primo di maggio cada in pena di tre soldi di denari per ciascuna bestia, e qualsivoglia volta, e dal principio di maggio sino che saranno mietuti detti grani, e raccolti detti legumi cada in pena il patrone delle bestie in sei soldi di denari per qualsivoglia bestia. E se alcuno farà danno in detto grano, e legumi con bestie minute, cioè pecore, capre, e simili animali di ogni tempo cada in pena per la metà di quello incorrerebbe per le bestie grosse e sia per qualsivoglia bestia e ciascuna volta et emendi il danno al padrone duplicatamente

Della pena di [illegible]

29

Mucchi, e legumi — N° 213

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con bestie grosse, cioè bigarla(?) con bovi, cavalli, muli, et asini, e porci alla cellona(?), o mucchio del grano, e legumi di altri, cada in pena di otto soldi di denari per qualsivoglia bestia, e qualsivoglia volta. E se alcuno farà danno con bestie minute in dette messe(?), o mucchio cada in pena di due soldi di denari per qualsivoglia bestia minuta, e qualsivoglia volta, et in tutti li predetti casi emendi il danno al doppio al padrone.

Canepa, e lino — N° 214

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con bestie grosse con bovi, muli, cavalli, et asini alla canepa, o lino altrui, cada in pena di dieci soldi di denari per ciascuna bestia, e qualsivoglia volta, e se alcuno farà danno con bestie minute cada in pena di tre soldi di denari per ciascuna bestia minuta, e ciascuna volta, et emendi il danno al padrone al doppio.

Forme — N° 215

Di più ordiniamo che se alcuno metterà, o farà andare le bestie grosse dentro le forme d'altri mentre le possessioni saranno seminate di grano, di legumi, e di canapa, o lino, e cose simili, cada in pena di cinque soldi di denari per ciascuna bestia grossa, e per le bestie minute cada in pena di soldi due di denari.

Orti — N° 216

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con bestie grosse, cioè bovi, cavalli, muli, asini, e capre nelli horti altrui, dove fosse seminato ogni sorte di legume, o agli o cipolle cada in pena di dieci soldi di denari per qualsivoglia bestia grossa, e se farà danno con bestie porcine cada in pena di soldi quindici per ciascuna bestia porcina e ciascuna volta. E se farà danno in detti horti con pecore cada in pena di tre soldi di denari per ciascuna pecora. E se alcuno farà danno con bestie grosse nelli horti della Safarana(?) cada in pena di quindici soldi per ciascuna bestia grossa. E se farà danno in questi horti con bestie porcine cada in pena di soldi venti per qualsivoglia bestia porcina. E se alcuno farà danno in detti horti della Saffarana con bestie minute cada in pena di tre soldi di denari per ciascuna bestia minuta, et in tutti li predetti casi emendi il danno al doppio.

217

Vigne, pergolate, e viti

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con bestie grosse nelle vigne, ò pergolate, ò altre viti, mentre vi sta l'agresta, ò l'uva cada in pena di quindici soldi di denari per qualsivoglia bestia. e chi farà danno in detti viti con bestie porcine cada in pena di soldi venti per ciascuna bestia porcina. e chi farà danno in dette viti con bestie minute. cada in pena di cinque soldi per ciascuna bestia minuta e chi farà danno con dette bestie grosse, e porcine e caprine dal p.° di maggio fino al p.° di giugno. cada in pena di dieci soldi per ciascuna bestia, e ciascuna volta. e con bestie pecorine cada in pena di tre soldi. e chi farà danno in dette viti con dette bestie grosse pascolando fra dette viti dapoi che saranno vendemmiate sino al primo di maggio. cada in pena de soldi. XX. per ciascuna bestia grossa, e chi in detto tempo farà danno in dette viti con bestie minute cada in pena di tre soldi per ciascuna bestia minuta. e ciascuna volta et emendi il danno al padrone al doppio. 218

Alberi di frutto

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con bestie grosse, cioè cavalli, asini, muli, [illegible], capre, ò simili alli arbori di fichi, mele, cerase, pesche e brugne, et altri arbori fruttiferi scorticandoli. cada in pena di soldi cinque per ciascuna bestia, e ciascuna volta, et emendi il danno duplicatamente. 219

Olive

Di più ordiniamo che se alcuno metterà, ovvero tenesse à pascere bestie grosse, fra l'olive ò piantoni. dal p.° di novembre fino al p.° di aprile cada in pena de dieci soldi di denari per ciascuna bestia grossa. e ciascuna volta. e chi vi darà impaccio à olive: con bestie pecorine fra detti oliveti. cada in pena di tre soldi per ciascuna bestia pecorina. & chi pascolasse bestie grosse dal p.° di aprile fino al p.° di novembre. cada in pena di cinque soldi di denari per ciascuna bestia grossa; e per ciascuna bestia minuta cada in pena di soldi dui. per ciascuna volta e le bestie porcine, e caprine sempre si intendino in questo capitolo nel numero delle bestie grosse. 220

Prati

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno nel prato alcuno ò in altra possessione addetta, ò seminata, à produrre herbe, ò fieno dal

dal primo di marzo sino alla metà di giugno con bestie grosse cioè ca
valli muli asini, e porci, cada in pena di cinque soldi per ciascuna
bestia grossa, e ciascuna volta. e se farà danno con bestie minute
cada in pena di soldi dui per ciascuna bestia minuta, et emendi
il danno al pad. duplicatamente.

Alberi domestici R 221

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con bestie grosse cioè con
bovi cavalli, e muli, alli olivi querce salci, e piopp. et altri arbori
domestici cada in pena di tre soldi per ciascuna volta, e ciascuna bestia.

Radici R 222

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con bestie grosse, e porci
alle cespi, e radici altrui. cada in pena di tre soldi per ciascuna bestia
e ciascuna volta, et emendi il danno al doppio.

Mancati alli frutti R 223

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno alle mela pera, noci,
e ghiande, et altri frutti, che siano in terra, ò nelli arbori con bes
tie grosse. cioè bovi cavalli muli, asini e porci. cada in pena di
dieci soldi per ciascuna bestia, e per ciascuna bestia minuta cada in
pena di tre soldi.

Passar per le possessioni R 224

Di più ordiniamo che se alcuno passarà per le possessioni altrui semi
nate di qualsivoglia semenza di grano legumi, ò canapa e simi
li. cada in pena di cinque soldi per ciascuna bestia grossa, e per ciascuna
minuta cada in pena di un soldo. purche non si trattenga nel pas
sare per dette possessioni.

Intorbidar fontane R 225

Di più ordiniamo che se alcuno con bestie e specialmente con porci
disturbarà ò intorbidarà le fontane destinate per bevere cada in
pena di dieci soldi per ciascuna bestia, e ciascuna volta.

Pagliari R 226

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con bestie grosse alli
pagliari di fieno, o di paglia di alcuno. cada in pena di cinque
soldi. e per ciascuna bestia minuta cada in pena di un soldo e per
ciascuna volta, et emendi il danno duplicatamente.

Di più

Bestie Bandite N. 227

Di più ordiniamo che se alcuno manderà ò vero farà danno nella possessione altrui bandita cada in pena di dieci soldi per ciascuna bestia grossa, e per ciascuna bestia minuta cada in pena di tre soldi per ciascuna volta.

Porci per ghiande N. 228

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con porci in ghiande, ò vero le fosse altrui, cada in pena di dieci soldi per ciascun porco e ciascuna volta, e se farà le fosse nelle possessioni cada in pena di cinque soldi per ciascun porco, e qualsivoglia volta.

Cani all'uve N. 229

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con li cani nelle uve altrui, ò vero nel grano, ò canape facendo traccia cada in pena di cinque soldi per ciascun cane, e ciascuna volta, et emendi il danno al padrone espressamente.

Galline N. 230

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con le galline al grano, le giarni, et uve d'altri, ò altri frutti domestici, et horti cada in pena di un soldo per ciascuna gallina.

Bestie fuggite N. 231

Di più ordiniamo che le bestie agitate dall'Asylo, e che fuggono dalle mani del padrone non siano tenute à pena alcuna, ò fuggendo ò andando fugaste per la possessione di altri

Legnare degli habitanti, e forestieri N. 232

Di più ordiniamo che li forastieri che lavoraranno, ò coltivaranno nel territorio di Arrone tanto le loro possessione quanto quelle delli particolari, come li Bangnei della Comunità non possino in modo alcuno legnare ò tagliar legna, ò arbori nel d.° territorio senza licenza della Comunità tanto nelle possessioni particolari, quanto in quelle della Comunità, e nelli lavoreri che lavorassero da ciascun particolare senza licenza del Pad.° di d.° lavoriero e chi farà altrimente si condanni subbito in cinque libre di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta, e sia lecito à ciascuno de accusarli; egli si creda con giuramento d'uno et habbia la quarta parte della pena: e l'officiale di Arrone dovunque li trovarà che portino legne con bestie ò senza possi egli sia lecito sforzarli à pagar detta pena purche detti forastieri non havessero fatte le legna in quelle loro possessioni, ò nelle possessioni de particolari

delli

dalli quali s'averà havuta la licenza. Sia lecito però alli forastieri tagliar legna
per fare le fornaci nelli lavorieri della communità con licenza de' li patroni
delli lavorieri senza pena alcuna, ma però non possino portar via da dette
fornaci le legna sotto la detta pena.

Bestie de forastieri 233

× Di più ordiniamo che niun forastiere ardisca mettere, né tenere, né pas
sciare, né pascolare bestie alcune, tanto grosse quanto minute nel
territorio di Arrone senza licenza della communità. E chi farà altri
mente, si condanni in trenta soldi di denari per ciascuna bestia grossa;
e per ciascuna bestia minuta cada in pena di dieci soldi. Vogli
amo però che chi lavorarà o coltivarà le terre in detto territorio, per
il che gli sia lecito tenere e pascolare dui o tre bovi domati, et una
[illegible] et una bestia somarina con un pullo per ciascuno di loro senza
pena alcuna. E questo si intenda mentre che seminaranno, e starranno a la
[illegible] in detto territorio tanto le sue possessioni quanto quelle delli
altri e comunali di Arrone. E non lavorando in quel tempo non
possi né anco pascolare dette bestie quando non sarà necessario
che per motivo in detto territorio con dette bestie per alcuni giorni festivi
e non ritornassero alla loro patria per cagione di arare, et di colti
vare la terra li giorni seguenti immediatamente giuridici; però
quelli che tornaranno alle loro case e non lavoraranno il giorno
seguente tanto feriato come giuridico non possino pascere dette bestie
in detto territorio sotto la medema pena. Di modo che possino far
pascere dette bestie in detto territorio nel atto della coltura e campi.
Aggiungemo però questo che mentre lavoraranno in un vocabolo
non possino in un altro vocabolo pascolare dette bestie aratorie
e somarine, cioè se lavoreranno nel vocabolo di S. Lorenzo
e nel vocabolo delle pianelle non possino pascolare dette bestie
nel vocabolo delle pianelle di là dal colle [illegible], e così delli
altri in ciascun altro vocabolo del territorio di Arrone
e chi farà il contrario cada nella pena sopradetta. E di più
sia lecito a ciascuno di Arrone accusare detti forastieri che pas
colaranno dette bestie contro la forma del presente statuto, e si cre
da alla sua accusa con il giuramento. E possi con la sua propria
autorità farsi il pegno e condurre le loro bestie in Arrone
e consegnarli alla corte, non incorrendo in alcuna pena
anzi di più habbi la terza parte della pena. Vogliamo ancora

e detti bestiami non havessero commodità di acqua per abbeverare
le bestie in quel vocabolo dove lavoraranno possino andare
a tale effetto in un altro vocabolo più prossimo. purche nel andare
non si trattenghino à pascolare con dette bestie nelli altri vocaboli
di sotto la predetta pena.

N. 234

Stoppie

Di più ordiniamo che se alcuno pascolasse le sue bestie nelle stoppie altrui mentre si fà la meta tanto de grani quanto de legumi, cada in pena di quattro soldi per ciascuna bestia grossa. ma per ciascuna bestia minuta cada in pena di doi soldi per ciascuna volta.

N. 235

Bestie sotto Anno

Di più ordiniamo che le bestie grosse di un anno, e maggiori di sei mesi, non siano tenute se non alla metà della pena, e metà della emenda, che sono tenute le bestie maggiori di un anno. Et dette bestie grosse minori di sei mesi non siano tenute à pena alcuna, ne alla emenda, e le bestie minute cioè porci pecore e capre minori di quattro mesi e maggiori di doi siano tenute alla metà della pena, e nella emenda che sarebbero tenute le bestie minute maggiori. e le bestie minute minori di doi mesi non siano tenute à pena alcuna, ne à emenda. Vogliamo ancora che quattro bestie minute si computino per una bestia grossa quanto alla emenda: eccettuatone il porco: il quale vogliamo che sempre si numeri per bestia grossa quanto alla emenda del danno dato. S'intenda però che le dette quattro bestie grosse minute si ammettino per una bestia grossa, quando assieme con le bestie grosse faranno danno, e ciò in quanto alla emenda. Ma se le bestie minute di qualsivoglia età faranno danno senza le bestie grosse siano tenute a tutta l'emenda in quella maniera che sono tenute le grosse.

N. 236

Aggresso Manuale

Similmente vogliamo che niuna persona ardisca dar danno alla agresta, et uva di altri, e chi contrafarà si punisca de fatto in venti soldi di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta, et emendi il danno duplicatamente.

Della pena

[illegible] 237

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca portarsi via più di tre racemi o grappoli d'uva, e più di tre racemi d'agresta, [illegible] se l'havesse colti nella sua possessione. E chi contrafarà cada in pena di cinque soldi per ciascun racemo, che porterà via oltre il detto numero. Vogliamo però che sia lecito a ciascuno di portar fra alli campi cinque racemi di uva senza pena alcuna, purché l'haverà raccolti nella sua possessione per il [illegible] sia il suo giuramento, se non si provasse altra cosa in contrario, e se oltre il detto numero di cinque racemi ne portasse più cada nella pena detta di sopra per ciascun racemo e qualsivoglia volta. E se alcuno non permetterà di esser ricercato dallo offitiale se portasse oltre il detto numero si condanni subito in tre libre di denari ciascuno e qualsivoglia volta.

Alli frutti domestici 238

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca personalmente far danno alli fichi, persiche, o mele, noci, brugne, e peri, et altri frutti domestici senza licenza del padrone della possessione: e chi contrafarà cada in pena di dieci soldi per ciascuno e ciascuna volta.

Horti domestici 239

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno nell'horto d'altri cogliendo agli, cipolle, cavoli, cauli, lattuga, spinaci, et altre herbe e robbe da mangiare esistenti in detto horto si condanni subito in venti soldi di denari: e se alcuno personalmente farà danno nell'horto della zafferana cogliendo i fiori del zafferano, o il zafferano stesso cada subito in pena di trenta soldi di denari ciascuno, e qualsivoglia volta, et emendi il danno al dannificato.

Fave, e legumi 240

Di più ordiniamo che se alcuno personalmente farà danno nelle fave, fagioli, e ceci, lenticchie, et altri legumi di altri cada in pena di dieci soldi per ciascuno, e ciascuna volta, et emendi il danno al dannificato.

Ghiande 241

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno nelle ghiande, [illegible] altri cada in pena di dieci soldi per ciascuno, e ciascuna volta et emendi il danno al dannificato.

Capre, et Ardi — N 242

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno personalmente nelle cadine, et siepe cada in pena di cinque soldi per ciascuno, e ciascuna volta.

Prato — N 243

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno nel prato altrui personalmente facendovi l'herba, o vero in una possessione circondata, che tale cada in pena di dieci soldi; et emendi il danno duplicatamente.

Pagliari — N 244

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno nelli pagliari tanto di fieno, come di paglia personalmente: cada in pena di dieci soldi per ciascuno, e ciascuna volta.

Canape — N 245

Di più ordiniamo che se alcuno personalmente farà danno alla canapa, o lino d'altri, passandovi sopra, e calpestandola con i piedi cada in pena di dieci soldi per ciascuno, e ciascuna volta; e se portarà via detta canapa, o lino, sia castigato da ladro, et emendi il danno duplicatamente al padrone.

Viti Olmi — N 246

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno nelle viti et olmi personalmente facendo e levando le foglie cada in pena di dieci soldi per ciascuno, e ciascuna volta.

Herbe di vigna — N 247

Di più ordiniamo che se alcuno farà herba nella vigna, o sopra gl'arbori, mentre pendola uva nelle viti cada in pena di dieci soldi per ciascuno, e ciascuna volta.

Bestie sciolte — N 248

Di più ordiniamo che se alcuno con arte scioglierà qualche bestia d'altri legata altrove che nella sua possessione: e quella così sciolta farà danno nella possessione altrui: sia tenuto alla medesima pena che sarebbe tenuto il padrone della bestia sciolta, e similmente alla emenda; ma se stasse legata nella sua possessione: e non gli piacesse: allhora in quel caso possi sciogliere la bestia senza pena et emenda alcuna.

Legar le bestie ad Alberi — N 249

Di più ordiniamo che se alcuno legasse qualche bestia a qualche arbore fruttifero d'altri contro la volontà del Padrone cada in pena di cinque soldi per ciascuno, e ciascuna volta.

Sia lecito

250

Facultà d'Accusare

Di più ordiniamo che sia lecito a ciascuno accusare con giuramento tutte e singole persone che faranno danno nella sua possessione personalmente, o con bestie, e si creda alla sua parola con giuramento come sopra fino alla somma di trenta soldi, e tanto possa chiedere per l'emenda, quanto gli sarà stato fatto di danno, e con un testimonio possa accusare fino a tutta la quantità e si creda alla sua parola con il giuramento, e con il d.o testimonio.

Pena doppia di notte, et a' forestieri 251

Di più ordiniamo che tutte le pene delli danni dati, tanto personalmente, quanto con le bestie si debbiano raddoppiare di notte tempo, et in persona de' forastieri. Vogliamo però che l'huomini di Monte fiano, di Castel di Acq.a, di Bolino, e di Montacquetto non si tenghino per forestieri, ne si trattino come tali in tal caso: purchè l'huomini di Trevi non saranno trattati per forastieri ne sopradetti luoghi in pagare le pene de danni dati: ma se sarà altrimente si trattino insieme come loro forastieri di detti luoghi. Di maniera che quello che faranno loro gli si renderà. Et li cittadini habitanti nella Città di Spoleto si trattino da forastieri.

Età del testimonio per li d.d. 252

Di più ordiniamo che li minori de dieci anni non possino essere ammessi per testimonij da esaminarsi sopra l'inquisitioni, e li maggiori di dieci anni sino a quattordici debbiano essere almeno doi conformi nel fare la testimonianza: altrimente non si stia alla loro parola, ne gli si presti fede; ma nelli maggiori di quattordici anni sia sufficiente un testimonio; e si creda alla sua parola con il giuramento, come se fossero stati doi conformi.

Prati riservati 253

Di più ordiniamo che li prati, et altre terre riservate per nodurire l'herbe, dalla natività di S. Gio: Batta fino al p.o di maggio non debbiano custodirsi per fare l'herba, ne possino prohibirsi ad altri, i quali ne meno vi possino pascere con le bestie.

De similibus ad similia 254

Di più statuimo et ordiniamo, che se nelli presenti statuti non si facesse mentione di qualche altro caso, tanto nelli civili e malefitij, quanto nelli danni dati, et nelle estraordinarie, e pubbliche cause: acciò non resti alcuno errore impunito, la corte della terra di Trevi possa procedere de similibus ad similia, purchè si possi fare un giusto paragone.

Nomi delle Ville della Terra di Arrone.

La Villa delli Castiglioni

La Villa di Bassano

La Villa del Pisciarello

La Villa della fontanella

La Villa del colleutio

La Villa di rusciano

La Villa delli Canpi di rusciano

La Villa di Valletupa

La Villa Alanerti

La Villa di S'Calisto

La Villa della ualle amerìa

Accio ogni persona, tanto di Arrone come d'altro luogo sia consapevole e ben capace delli confini, e territorio della Terra di Arrone, suo contado, e distretto, acciochè per ignoranza della verità fra castellani confinanti, e convicini non possino nascere contese, e liti, et stando lo chiaro sapere la certezza delli confini. In questo presente capitolo, e Statuto facciamo mentione, e publicamente dichiariamo come per huomini capaci e bene informati, si per scritture antiche, come moderne: come ancho antico inveterato, et osservato uso, e consuetudine che li confini della terra di Arrone cominciano nel mezzo della grilla di S. Francesco di Arrone confinante à detta Terra, et à Castel di lacu. e dal detto luogo andando in su per linea retta sino alla cima del monticone, e dal detto monticone andando per il colle di fabiano come scorre l'acqua sino, come si dice volgarmente alla cima del monte. e dal detto luogo andando per il colle come scorre l'acqua. sino a la casa di Nicholò di Matteo Allegretto di Castel di lacu, e dal detto luogo scendendo per la strada sino alla forca di lacu confinante di Arrone e piedeluco, e dalla detta forca andando in su per la strada sino alla cima di monte luco, e dal detto luogo andando in su per mezzo del colle come scorre l'acqua. sino alla forcella sopra il fonte di caguola. nel capo del [illegible] di Ser Giovanni di Thomasso di Arrone. confinante con di Arrone, e piedeluco. e da detta forcella andando in su per mezzo del colle, et ancho per la strada. dove giacciono li termini di S. Pietro. sino alla cima del monte [illegible] confinante di Arrone e di Buonacquisto e del detto monte [illegible] andando per il colle, e per la strada, sino alla forcella di bonacquisto, e da detta forcella andando continuamente per la strada che va vicino e sopra il fonte del crognale sino alla forcella di Santa Christina di Arrone. confinante di Arrone, e bonacquisto: e da detta forcella andando in su. vicino alla valle delle macerie, e da detto luogo andando in su. per mezzo il colle e per la strada sino à mezzo della forca di Chelani. confinante di Arrone, di Chelani, e Polino, e da detta forca calando per il fossato sino al fonte del macello, e da detto fonte ancora calando per il fossato di ceppelone sino alla costa piana alla strada publica che va verso leonessa, e li [illegible] delli heredi di Antonio di marco [illegible] di Polino confinante di Arrone, e di Polino e da detto luogo passando per detta strada ascendendo in su

piano

per la costa del tagliatore per linea retta in su fino alla strada che va per il
capo del campo largho confinante di Arrone e di Castel Sitano, e dal detto luogo
andando per detta strada sino alla porta della villa di Cagnio usando
nello del Altare della Chiesa di S. Silvestro di detta villa, e per la
fenestra dietro detto Altare confinante di Arrone e di Castel Casacioro
e dal detto luogo andando in su per linea retta fino alla cima del mon
te di Civitella, e dalla detta cima scendendo fino alle spinne rotte
confinante di Arrone, e di Castel perotto della Abbadia di Ferentillo
e dal detto luogo scendendo in giù per linea retta al ponticello nella
pianura e da detto ponticello andando per linea retta per la pianura
fino alla retta del fiume confine d'Arrone e detto Precetti e dalla detta Rotta venen=
do per mento del fiume continuamente fino al ponte d'Arrone che sta sopra detto
fiume confine di Arrone, e di Monte franco. e dal detto Ponte andando per la strada fino
alla Maestà di Monte franco. e dalla detta Maestà rivoltando a man sinistra per la via della
Valle di Lonfano fino alla forcella di S. Andrea. e dalla detta forcella rivoltando
a man sinistra per la via fino al vorcone confini di Arrone, di Monte francò, di Polenaco
e di Castel del lago. e dal detto loco rivoltando e venendo per cima di Capo Arbore al Colle
di Colleporto e di lì descendendo per mento detto Colle e per la via come acqua pende
fino all loco che volgarmente si dice le macine alla storta del fiume. e dal detto
loco andando per diretto per la pianura e per mento alla forma del Molino fino à
nello la piastra di S. Francesco confini di Arrone e di Castel del lago come sopra.
Dentro li quali tutti e singoli confini dicemo per la verità attestiamo essere
e consistere il territorio e dominio della Terra di Arrone antichissimamente haute è
pacificamente posseduti dalla Comunità et huomini della detta Terra d'Arrone per lo
spatio di anni cento, ducento et oltre senza controversia alcuna. Per il che
instantemente et instantissimamente domandiamo che si approvino, e si confermino
li predetti confini dalli nostri superiori, come anco gl'altri Capitoli del presente
Statuto in ogni miglior modo &c.

Roma Roma